

CXXXIV.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1920

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RODINÒ.

INDICE.

	Pag.
Disegni di legge (Discussione):	
Contravvenzioni per porto d'armi	6929
TURATI	6930
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	6934
BUFFONI	6934
SALVEMINI	6939
CIOCCHI, <i>relatore</i>	6940
Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e mate- rie esplodenti	6941
LAZZARI	6941
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	6942
BUFFONI	6943
CONGIU, <i>relatore</i>	6943
Proposta sospensiva del deputato Maffi.	
MAFFI	6944
PRESIDENTE	6945
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	6945
Votazione nominale sulla proposta sospensiva del depu- tato Maffi	6948
Non è approvata.	
Si respinge un ordine del giorno del deputato Buffoni per la rielezione del disegno di legge.	
Art. 1:	
BUFFONI	6948
PORZIO, <i>sottosegretario di Stato</i>	6948
PIETRIBONI	6948
MESCHIARI	6949
SARROCCHI	6949
MAJOLO	6949
ROSSI FRANCESCO	6950
Proposta di rinvio della discussione.	
MUSATTI	6950
TURATI	6950
PRESIDENTE	6951
CONGIU, <i>relatore</i>	6951
Sull'ordine dei lavori:	
MODIGLIANI	6951
PEANO, <i>ministro</i>	6951
D'ALESSIO	6951
MERLIN	6951
PRESIDENTE	6951

Disegni di legge (Approvazione):

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Mini- stero dei lavori pubblici	6952
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stan- ziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei la- vori pubblici	6952
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione di opere edilizie nella Capitale e altre opere varie	6956
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie	6957

La seduta comincia alle 10.5.

PAPARO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri. (È approvato).

Ringraziamenti per condoglianze.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che il deputato Ciriani esprime all'Assemblea, a mezzo della Presidenza, tutto il suo animo grato per la parte che la Camera ha preso al suo dolore.

Discussione del disegno di legge: Contravvenzioni per porto d'armi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, approvato dal Senato: Contravvenzioni per porto d'armi.

Se ne dia lettura.

MORISANI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 934-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Il gruppo socialista, a nome e per incarico del quale io parlo, si è dichiarato, ieri sera, contrario a questo disegno di legge, per ragioni politiche e per ragioni tecnico-giuridiche. Accennerò soprattutto alle prime; le seconde saranno particolarmente lumeggiate da altri compagni miei di gruppo.

E ne parlerò brevemente anche perchè il primo dei motivi per i quali non crediamo di dover votare questo disegno di legge e l'altro relativo ai detentori di bombe (la discussione generale può essere comune ad entrambi, poichè unico è il concetto fondamentale), è che noi attribuiamo ad essi, quanto agli effetti benefici che se ne possono sperare, una importanza minima, molto minore che non attribuisse loro il presidente del Consiglio, quando ieri, sovvertendo il già tanto commosso ordine del giorno, proclamava la assoluta urgenza della loro discussione per disarmare i cittadini, per sciogliere le bande armate che vanno imperversando in Italia.

In fondo si tratta di semplici provvedimenti di polizia, e noi che abbiamo, in genere, una scarsissima fiducia, un grande scetticismo per le repressioni penali, figuratevi che cosa dobbiamo pensare di semplici provvedimenti di polizia in momenti così agitati, quando le passioni vincono e travolgono nel loro impeto le blande intimidazioni che possono sorgere dalla povera carta di una legge.

Senonchè questi provvedimenti di polizia, oltre avere il torto - e su quest'argomento si approfondirà l'amico e compagno Buffoni - di sovvertire (come del resto, per quanto blandamente, avverte la stessa Commissione che raccomanda il progetto) tutti i canoni più accettati del diritto, confondendo la colpa col dolo ed elevando a delitti fatti di natura essenzialmente contravvenzionale, sono inoltre cosiffatti, che verranno ad assumere nell'applicazione pratica, anche se non è nelle intenzioni del Ministero proponente, un carattere inevitabilmente e odiosamente politico, il carattere di una legge di eccezione.

In fondo queste due proposte non fanno che inasprire alquanto le pene già previste dal Codice penale, da due leggi speciali e dalla legge di pubblica sicurezza, con questo in peggio che, in materia di porto d'armi e di detenzione di esplosivi e di bombe, creano una specie di reato formale, esistente e perfetto indipendentemente dalla prova del dolo e di un determinato fine di

danno pubblico o privato; un reato formale come è, ad esempio, nel nostro Codice penale, l'associazione a delinquere, e per giunta con molto minori garanzie. I giuristi sanno quanto sia praticamente pericoloso l'ammettere questa specie di reati puramente formali, specialmente in momenti politici così agitati come l'attuale.

Ma almeno l'associazione a delinquere esige un preordinato e ben determinato fine delittuoso, e solo a questo patto è punibile. Le due proposte di legge che abbiamo sott'occhio si contentano invece del fatto materiale, e, per quanto riguarda la detenzione di esplosivi, di bombe o di altri simili ordigni, della presunta mancanza di un «giustificato motivo». Ora è qui il pericolo più grave della legge.

La legge sugli esplosivi del 1904 esigeva, per la punibilità, il dimostrato intento di volere giovare in danno delle persone o delle proprietà. Qui invece basta la detenzione materiale senza «giustificato motivo», di guisa che all'imputato si domanda una prova negativa, che è generalmente impossibile, ciò che renderà nel più dei casi impossibile ogni efficace difesa. Sarà quindi rimesso completamente all'arbitrio del giudice escludere od ammettere il motivo giustificato, secondo che gli garbi, il che è quanto dire secondo le sue idee e prevenzioni o propensioni politiche, secondo la categoria sociale o il partito cui gli imputati appartengono, secondo le influenze mutabili dell'ambiente; per ragioni insomma affatto arbitrarie ed apprezzamenti esclusivamente soggettivi.

L'arbitrio, così, diventa sovrano. Senza poi fare l'ipotesi di un nemico personale che vi metta in casa, od in solaio, a vostra insaputa, una bomba, una rivoltella, un sacco di cartucce e poi vi vada a denunciare! Ora leggi di questo genere sono per noi, allo stesso tempo, inique, eccessive ed insufficienti.

L'onorevole Giolitti non crederà che io sospetti in lui personalmente intenzioni meno che equanime. Io sono convintissimo che egli desidera, con queste due leggi, disarmare ugualmente tutti i malintenzionati, tutti quelli che, dall'una o dall'altra parte, irrompono nella guerra civile, qualunque sia la ragione politica da cui sono mossi.

Ma l'applicazione di queste leggi sarà inevitabilmente unilaterale per motivi che superano anche la volontà del Ministero, e dipendono dai caratteri immanenti dello Stato di classe, dalle influenze del momento,

dagli stati d'animo prevalenti, dalla cosiddetta ragione di Stato che fa scappare la giustizia.

Noi assistiamo da tempo ormai lungo, onorevole Giolitti, ad una vera organizzazione di una speciale delinquenza, eredità sciagurata della guerra, e la quale - sotto il pretesto di proteggere la Patria e facendo appello ai sentimenti più nobili, più legittimi di date classi di cittadini, fossero pure la maggioranza - in fondo è assoldata al servizio di determinati interessi di classe.

I fatti di Bologna, di cui tanto disputammo - e perciò mi limito a fare ad essi un accenno telegrafico - non sono che una conseguenza della lotta agraria che si è svolta e si svolge formidabile in quella regione. Si è costituita, colà come altrove, una vera polizia volontaria, fuori della polizia ufficiale, e dovrei dire contro la stessa polizia, se tanti fatti non ci dimostrassero che troppe volte è stata tollerata, protetta e perfino armata dalla polizia, la quale si giustifica col dire che non può non giovarsene, data l'insufficienza numerica delle guardie regie e dei carabinieri. E, certamente, finché stiamo sul terreno dei semplici provvedimenti di polizia, in momenti di così grande accanimento nelle lotte civili, se non vogliamo troppo spesso mescolare a queste lotte l'esercito, - ciò che fu il lodevole proposito del predecessore dell'onorevole Giolitti, quando costituì la guardia regia - le forze della polizia saranno sempre insufficienti. Bisognerebbe fare della metà dei cittadini altrettante guardie regie per sorvegliare l'altra metà: il che io ammetto che sarebbe un pochino esagerato, per ragioni intuitive e non soltanto finanziarie...

Si è organizzato dunque un vero apparecchio di delinquenza, il cosiddetto «arditismo», col quale si sono assaliti i giornali socialisti, devastati, incendiati; malmenate le persone; offesi e ricattati persino i rappresentanti del popolo; senza che mai si sia fatto un processo sul serio, onde si è avuto lo spettacolo sbalorditivo che gli eroi di quelle imprese si andavano vantando per le strade, nei giornali, nei comizi, delle loro gesta criminose!

CAPPA. Questo lo fanno i socialisti, non gli altri! (*Vivaci proteste ed apostrofi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Cappa, non interrompa!

CAPPA. I socialisti a Bologna hanno provocato, ed a Ferrara hanno fatto lo stesso! Cambiate le carte in tavola! (*Vivissimi rumori e proteste all'estrema sinistra*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. (Con forza)*. Onorevole Cappa, lasci che la Camera discuta! E indegno questo metodo di interruzioni continue! Le leggi si discutono seriamente, non con le interruzioni! Non è permesso turbare in questo modo i lavori della Camera. (*Vive approvazioni — Commenti*).

TURATI. I colleghi sanno che in questa materia sono stato sempre di una grande serenità, che ho riprovato ogni forma di estremismo, da una parte e dall'altra. In fondo, i due estremismi sono una cosa sola: l'uno è l'altro, rovesciato; è un estremismo che si guarda nello specchio e dice alla propria immagine: quanto sei brutto, quanto sei canaglia! E non si accorge che quello è il riflesso di sé medesimo. Avviene come della famosa bertuccia, che, indignata, frantumò lo specchio, col risultato di vedere poi riprodotta in altrettanti frammenti di specchio la sua orribile figura.

Si è formato, dunque, una specie di dannunzianesimo ad uso interno, che in fondo è il riflesso di quell'altro ad uso esteriore. La difesa genera l'offesa e viceversa, e noi viviamo in un circolo vizioso, nel quale è impossibile segnare la linea dove finisce la causa, dove comincia l'effetto. Sarebbe come voler risolvere chi ha ragione nelle liti quotidiane fra suocere e nuore.

In materia di difesa preventiva (questo si è detto per le guerre, si può egualmente dire per le guerre civili), ammesso il concetto della legittimità della difesa preventiva, tutto è ammissibile, tutto è lecito. Tutti si trovano in uno stato di reale o presunta necessità, in uno stato di reputata legittima difesa soggettiva.

Ne consegue che chi voglia difendersi, finisce per essere portato ad offendere, anche senza volerlo, per prevenzione, per eccitamento di ambiente, spesso per paura. Signori: il più spesso per paura!

Signori, permettetemi di dirvi una grossa eresia. Nei giornali di questi giorni, commentandosi i fatti dolorosi di Bologna, Ferrara ed altri siti, si fa questa diagnosi, generalmente, da tutti i partiti: gli eccessi, anche della parte proletaria, anzi, specialmente della parte proletaria, sono spiegati essenzialmente come un effetto di paura. «La paura rossa», intitolava ieri un articolo un giornale romano. La paura rossa! Una volta c'era la paura verde, la paura *bleu*: ora abbiamo la paura rossa. Il che è un po' contraddittorio con l'accusa che si fa ai socialisti e ai proletari di essere essi gli aggressori con premeditazione, perchè la

spavalderia e la sfida non sono compatibili con la paura. Gli stessi fatti dolorosissimi di Ferrara sono attribuiti, generalmente, dai giornali avversari, a un irresistibile panico, a un vero incubo, che aveva invaso i socialisti.

Ebbene mi sia concesso, di fronte allo scherno degli avversari per la nostra paura, di fare... l'elogio della paura.

La paura, signori, è una forza sociale. Io ho detto qualche volta, in forma paradossale, che la colica è uno dei maggiori fattori della civiltà. La paura ha creato gli Dei, lasciò detto un antico. E certamente essa è uno degli elementi creatori della morale.

In fondo, in che cosa si distingue l'uomo dal bruto, l'adulto dal bambino, l'uomo morale dall'uomo amorale? Dalla previsione delle sanzioni, delle ripercussioni, delle reazioni, che un suo atto ingiusto, ingeneroso, offensivo produrrà a suo danno o a danno dei suoi e della sua classe.

Capisco il sacrificio della vita fatto coscientemente, per imperio di dignità e di ragione, e allora è il più alto atto di umanità che possiamo compiere; ma questo coraggio volontario è ben diverso, è anzi l'opposto, del coraggio del teppista, dell'assassino, dell'uomo che « non ha nulla da perdere », che non sa provvedere nè prevedere, che non ha affetti, non ama la famiglia, non sente la responsabilità, la serietà, i doveri della vita, e quindi leggermente espone la vita propria e l'altrui a qualunque repentaglio.

Ora la paura che cosa suppone? Suppone una precedente intimidazione, che può essere più o meno grave, più o meno proporzionata, ma è sempre la intimidazione la causa dei fenomeni che deploriamo. La paura induce a sparare, così i privati come le guardie regie ed i carabinieri: e a ragione perciò sostenne sempre l'onorevole Giolitti che i militi incaricati di tutelare l'ordine pubblico devono esser sempre molto numerosi, appunto per non aver paura e non essere indotti a sparare.

L'onorevole Giolitti ci ha parlato ieri di bande armate. Ebbene, queste bande armate esistono da molti anni. Notoriamente, confessatamente, vi furono giornali nazionalisti le cui redazioni erano convertite in veri arsenali con armi di ogni genere; ma nè la legge di pubblica sicurezza, nè il codice penale, che pure prevedono e vietano questi fatti, furono mai applicati!

Nessuna ricerca seria ha fatto mai la polizia. La legge di pubblica sicurezza punisce le raccolte di armi, le passeggiate con armi, e queste sono fatte quasi quotidianamente. Abbiamo visto, cessata la guerra, gli « arditi » passeggiare per le nostre città ostentando quella orribile arma, orribile anche in guerra, che è il cosiddetto pugnale italiano, senza che il Governo sia mai intervenuto, senza che abbia mai avuto la forza di reprimere questo simbolismo della guerra civile, dell'assassinio brutale in tempo di pace.

Da tutti questi fatti, che ho rapidamente richiamati, nasce la convinzione, abbastanza fondata, che leggi di questo genere verrebbero applicate fatalmente, anche contro la volontà del Governo, ad una parte sola, quasi esclusivamente ai socialisti, ai lavoratori organizzati, ai leghisti, e né andrebbero immuni i pretesi o supposti « difensori della Patria », in realtà i difensori degli interessi degli agrari, le bande nere della civiltà capitalistica, gli emissari di tutti i dannunzianesimi interni ed esterni.

E questi provvedimenti allora diventano iniqui da un lato e inutili dall'altro. Inutili, perchè, se armarsi e sparare è effetto della paura, la paura è più forte di tutti i provvedimenti di polizia. Quando un uomo crede di avere la pelle in giuoco, non si preoccupa della legge numero 1032 o 934. Quando siamo in tempi di passioni, di odi, di eccitamento collettivo, evidentemente ciascuno, che porta armi o detiene strumenti di strage, non si preoccupa di una legge penale, o perchè presume di non essere scoperto, o confida che in ogni caso la presunzione di legittima difesa, di giustificato motivo, la sua ascrizione ai cosiddetti *lucus a non lucendo* - partiti dell'ordine gli procureranno facilmente l'assoluzione.

Quindi le leggi di questo genere hanno l'effetto di disarmare i galantuomini, e solo i galantuomini.

Ma, prendete l'esempio di ieri, di Bologna. Vedo qui l'amico Zanardi, ex-sindaco di Bologna, uomo mite e caro a tutti.

Egli è assalito da una folla di gente che lo minaccia, deve riparare, come fosse un delinquente, in un palazzo del Comune. Accorre la polizia. Malgrado ciò questi suoi persecutori, la cosiddetta Commissione, (Commissione di una banda di delinquenti), sfondano le porte; e, malgrado la nostra Commissione mandata a Bologna, malgrado il vostro ispettore Lutrario, malgrado

tutto questo, lo inseguono nei punti più appartati dell'Ente autonomo, che egli amministra, gli intimano dichiarazioni che possono sembrare ritrattazioni umilianti, anche se sono, come furono certo, sincere e rispondenti a verità.

Ottenutele oralmente, non si contentano; la folla fremente al di sotto; una nuova Commissione ritorna, questa volta accompagnata da un vostro Commissario, certo Franchi, che gentilmente si presta a domandare, anzi ad imporre che la dichiarazione sia scritta, tantochè i giornali ne danno poi il testo preciso.

Una voce: Non l'ha fatta.

TURATI. Io l'ho letta su tutti i giornali. E dico che l'onorevole Zanardi, uomo mite, ripeto, che probabilmente non ha mai portato un'arma nè chiesto il porto d'armi, poteva anche farla.

Certo, se si fosse ribellato al ricatto, anche facendo uso di una rivoltella contro i ricattatori, il suo atto sarebbe stato legittimo.

Ma egli ha mostrato di avere un rispetto della vita altrui e un amore della pubblica quiete assai maggiore del suo egoistico amor proprio.

Egli ha sofferto un vero ricatto. Egli ha sofferto uno stato d'assedio che durò per ben quattro ore, dalle dieci e mezza alle quattordici e mezza, senza che la polizia intervenisse efficacemente, fuorchè per prestare man forte ai facinorosi aggressori.

Come volete allora che le masse credano a un contegno imparziale dell'autorità?

Leggi di questo genere hanno dunque, per noi, due enormi difetti: il primo, di prestarsi all'arbitrio e all'interesse di determinati partiti e classi, e ciò non si può evitare, perchè deriva dalla mentalità dei giudici, della polizia, dalle suggestioni dell'ambiente, qualche volta dall'opinione pubblica, fanatizzata da una quantità di preoccupazioni e da motivi che possono sembrare anche legittimi.

Soprattutto — ed è difetto non minore — queste leggi sono insufficienti, perchè, neppure nel limitato ambito della profilassi di polizia, non vanno alle radici vere dei fenomeni che vorrebbero reprimere. E queste radici essenzialmente sono due: la licenza di porto d'arme, e la libera produzione e il libero commercio delle armi.

La concessione del porto d'armi è rimessa tipicamente all'arbitrio della polizia. Se ne è fatta perfino una speculazione elettorale.

Ne consegue che tutti i « galantuomini », nel senso siciliano della parola, possono essere facilmente armati. I proletari non lo sono che in minima parte. Se nessuno fosse armato, i proletari sarebbero di gran lunga i più forti, perchè hanno la forza esuberante del numero e una più intensa solidarietà. Ed ecco perchè è facilmente prevedibile che il disarmo generale non sarà concesso, e che leggi di questo genere non saranno applicate che contro di loro.

Noi dunque chiediamo anzitutto il ritiro di tutti i porti d'armi. La legge di pubblica sicurezza d'altronde ve ne dà facoltà. Chi porta un'arma, novantanove volte su cento non sente troppa ripugnanza a servirsene; è, in qualche modo, un assassino in potenza: e a servirsene è incoraggiato dal fatto stesso di portare l'arma.

Capisco il porto d'armi in casi affatto eccezionali, come per chi dovesse attraversare di notte una boscaglia deserta, per chi vivesse in aperta campagna in un paese dove imperasse il brigantaggio (se in Italia se ne trova ancora); lo capisco in determinate occasioni, per determinate funzioni eccezionalissime, ma non come abitudine e concessione normale.

Un farmacista rischia la galera se rilascia un veleno senza regolare ricetta; forse le armi, le bombe, gli esplosivi sono meno pericolose della stricnina o del cianuro di potassio?

Quando avremo generalmente abolito il porto d'armi ai privati, ci sarà facile arrivare a disarmare le stesse guardie regie, a fare di esse quel che sono i *policemen* inglesi e i nostri vigili urbani, che portano un semplice bastone.

Oggi le guardie devono essere armate, essenzialmente perchè possono essere armati i cittadini; per questo sono anche spesso indotte a sparare; ma quando ci fosse la sicurezza che il cittadino generalmente non è armato; che nel peggior caso esse non dovrebbero affrontare che qualche pugno o qualche bastonata, potrebbero lasciare le armi in caserma.

Si dovrà arrivare ad un grado di civiltà tale, da avere guardie e carabinieri senza armi, salvo casi di vera eccezione, come possono essere ammessi per i cittadini. Ed allora si capirebbe la denuncia e la consegna obbligatoria di tutte le armi, la proibizione degli esplosivi e tutto il resto. Ma oggi, molti, tornati dalle trincee, hanno portato una bomba, magari scarica, come un trofeo, come chi, tornando da una re-

gione polare, porta seco un corno di renna o, tornando dal tropico reca con sè un dente di elefante.

Or bene, se la vostra legge passasse come l'avete proposta, chiunque fosse trovato in possesso di uno di questi ordegni dovrebbe essere punito con la reclusione fino a cinque anni, e in seguito con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per uguale durata (una vita d'inferno per dieci anni!), e perfino col domicilio coatto. Ora nessuno ignora come la vigilanza speciale e il domicilio coatto non siano per lo più che la creazione artificiale di nuovi delinquenti. Sentenze di questo genere non farebbero che aumentare l'exasperazione pubblica, portando a scopi perfettamente opposti a quelli che la legge si propone.

Quindi, ripeto, ritirate, innanzi tutto, tutti i porti d'arme. Voi però, io temo, a questo non vi deciderete, perchè sapete che rinforzereste in tal modo il proletariato sul terreno delle lotte civili, mentre la maggioranza della borghesia preferisce che esso sia trascinato nelle piazze sotto le mitragliatrici del Governo, in conflitti violenti nei quali esso avrà sempre la peggio!

La seconda radice del male - sempre sul terreno della polizia - è, come già dissi, la libera produzione e il libero commercio delle armi, il quale implica, come riconosce la stessa nostra Commissione, la inevitabilità del porto clandestino delle armi stesse.

Se voi dunque intendete veramente combattere questa detenzione clandestina, istituite il monopolio di Stato delle armi, e allora avrete veramente sanzionato un provvedimento efficace di polizia in questa materia.

Ma io dissi altre volte che, per placare lo spirito esasperato delle masse, che è una creazione della guerra, e che tutte le classi subiscono come conseguenza della guerra, ci vuole ben altro che dei provvedimenti, per quanto razionali, di polizia: ci vuole il disarmo degli animi!

E questo non può essere che il frutto di grandi e coraggiosi atti di giustizia sociale.

Nelle file socialiste c'è chi vi nega ogni capacità di questo genere, e sostiene che uno solo è il rimedio, e che, fino a tanto che non sia instaurato il comunismo, ogni giustizia sociale è un'utopia.

C'è chi crede, come me, che sarebbe nell'interesse della stessa borghesia illuminata venirci coraggiosamente incontro sul campo della giustizia sociale.

La guerra ci ha lasciato un vero strascico di barbarie; essa, sopravvivendo a sè medesima, minaccia di ricacciarci verso un vero ritorno di medioevo, economico, civile e morale.

Noi dobbiamo riprendere dal principio le vie della civiltà; dobbiamo farlo con molto coraggio, abnegazione ed ardimento.

Ho parlato per gli uomini che hanno paura; per gli uomini onesti, intendo, che non vogliono che altri possa mettere loro paura.

Quando saprete imporre a tutti la stessa legge, e non soltanto sulla carta, allora vi consentiremo il disarmo di tutti i nostri, perchè allora potremo volerlo efficacemente, perchè sapremo che, insieme ai nostri, saranno disarmati tutti coloro che delle armi vogliono giovare contro di noi.

Oggi, pure desiderandolo, noi abbiamo scarsa autorità per ottenere questo; oggi molti dei nostri ci risponderebbero: *que messieurs les assassins commencent!*

E devo confessare che essi non avrebbero interamente torto. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Devo fare una questione di ordine. Vi sono nell'ordine del giorno due distinti disegni di legge; discutiamoli uno alla volta!

TURATI. Ho così evitato una seconda discussione!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Non mi lamento di quel che ella ha detto; ma ripeto che non potrò rispondere che riguardo al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buffoni. Ne ha facoltà.

BUFFONI. Devo dire le ragioni di carattere giuridico e politico che ci fanno essere contrari alla proposta di legge. Affermiamo che se il Governo ha avuto intenzione di colpire le azioni dolose, questo progetto è inutile perchè c'è già nelle vigenti leggi penali quanto può bastare alla repressione di tali azioni.

Se il progetto di legge vuole invece punire dei fatti colposi o dei fatti meramente contravvenzionali, esso è assolutamente eccessivo.

Intendo dare la dimostrazione precisa di questa nostra affermazione.

Il Governo, non può ignorare che è tuttora vigente per una strana anomalia (perchè tutte le altre leggi eccezionali di quel tempo sono state abolite), la legge Crispi del 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplosivi.

L'articolo 1 di questa legge contempla e punisce severamente tutti i possibili casi di natura dolosa. È una legge continuamente applicata, e che il magistrato invoca, per esempio, contro una parte di coloro che sono stati arrestati per gli ultimi fatti di Bologna.

Come bene si evince dal suo esame, i fatti dolosi sono tutti previsti in questo articolo.

La detenzione degli esplosivi e delle bombe per farne uso contro le persone e la proprietà è contemplata e punita, come è contemplata e punita l'azione di chi detiene questi esplosivi e strumenti di morte colla scienza del fine delittuoso.

Ora che bisogno c'è, se la legge già reprime il fatto doloso, di emanare nuove disposizioni penali? Gli è perchè con le nuove disposizioni di legge si vuole colpire dei fatti che sono semplicemente di natura colposa, o anche puramente contravvenzionale; si vuole la punizione del semplice fatto materiale del possesso di bombe, o di una certa quantità di esplosivi.

Ebbene, onorevoli colleghi, è giusto che per un fatto meramente contravvenzionale, o di carattere puramente colposo, si stabilisca una pena che va da un minimo di due a cinque anni di reclusione, con l'aggiunta della vigilanza speciale da parte della pubblica sicurezza per cinque anni?

Cinque anni di vigilanza speciale sono, o signori, la morte civile del cittadino colpito! Nessuno potrebbe resistere a una simile oppressione. Non solo, ma in questo progetto di legge si determina la facoltà dell'invio a domicilio coatto della persona altra volta condannata per un reato della stessa indole. Un individuo, condannato magari venti o trenta anni prima per un fatto che egli ha già espiato, e del quale si è riabilitato, potrebbe, incorrendo nella nuova violazione di legge, essere inviato a domicilio coatto, perchè nel progetto di legge non si fa cenno al concetto di recidiva, ma si dice puramente e semplicemente che basta che il colpevole sia stato altra volta condannato perchè si possa inviarlo a domicilio coatto. Ricordiamo tutto quello che è stato scritto e detto, anche qui dentro, contro l'istituto del domicilio coatto, e con-

tro l'istituto giuridico della sorveglianza speciale.

Tutta la dottrina moderna del diritto penale è contro queste pene che non corrispondono ad esigenze di difesa sociale, e non sono altro che fucina di delinquenza, e non un mezzo di lotta contro la delinquenza.

Ora è strano che, proprio in questo momento, mentre una Commissione di giuristi studia il nuovo ordinamento penale, si presenti una legge simile!

PRESIDENTE. Onorevole Buffoni, ella discute tutti e due i disegni di legge, e più specialmente il secondo. Debbo avvertirla, per l'ordine della discussione, che il presidente del Consiglio risponderà solamente agli argomenti, che riguardano il disegno di legge per contravvenzione per porto d'arma, e non potrà rispondere per l'altro.

BUFFONI. Non è possibile discutere separatamente questi disegni di legge.

Unico è il concetto ispiratore di queste disposizioni penali, e quindi unica ha da essere la critica.

Non si vorrà che facciamo due volte lo stesso discorso. Prego quindi l'onorevole presidente del Consiglio di consentire che, almeno per quello che riguarda la discussione generale, si faccia un unico dibattito. Poi, quando si passerà all'esame degli articoli, si comprende che si dovrà discutere separatamente. (*Approvazioni*).

Osserviamo ancora che, per il modo con cui questo progetto è congegnato, esso può dar luogo alle più restrittive interpretazioni.

Queste disposizioni potrebbero essere applicate anche alla pura e semplice detenzione di un cartoccio di esplosivo destinato a fabbricare il mortaretto festoso, o alla caccia e alla pesca di frodo.

Non c'è nella legge alcuna distinzione: basta il semplice possesso materiale di una piccola quantità di esplosivo per andare incontro a pene così gravi.

Con questo progetto di legge si torna poi al sistema, molte volte deplorato, di portare un completo sovvertimento, attraverso leggi speciali, a quelli che sono i criteri fondamentali del nostro diritto pubblico o privato.

Si domandava dapprima che il favoreggiatore ed il ricettatore venissero parificati all'autore principale del reato.

Adesso la Commissione, di fronte alle osservazioni che sono state fatte, ha apporato alcune modificazioni, ma resta sempre

l'affermazione che, in confronto di quelle che sono generali disposizioni di legge, il complice non necessario, il favoreggiatore ed il ricettatore devono avere pene diverse da quelle previste per queste particolari e caratteristiche forme di responsabilità del codice penale.

Poichè già la legge penale generale ha stabilito le penalità da infliggersi per il delitto di ricettazione e di favoreggiamento, perchè modificare quei criteri giuridici sanzionati dalla esperienza? Perchè, proprio per questo reato, modificare le norme generali?

Non solo, ma troviamo qui un'altra disposizione che si ripete da un po' di tempo nelle leggi speciali.

La esecuzione della condanna inflitta dal magistrato non può in nessun caso essere sospesa a norma dell'articolo 423 del codice di procedura penale; si sopprime, cioè, la possibilità di applicazione della così detta legge del perdono.

Anche qui abbiamo dunque un sovvertimento dei concetti fondamentali giuridici, che hanno portato alla introduzione, anche in Italia, dell'istituto della condanna condizionale. La dottrina, la giurisprudenza hanno sempre affermato che non si può e non si deve applicare o non applicare la condanna condizionale in ragione della particolare natura del reato che viene represso; ma che si deve invece tener conto appena delle particolari circostanze di tempo, di luogo e di persona. Invece oggi vediamo ribadito il concetto erroneo, che vi sono dei reati per i quali, indipendentemente dalle qualità della persona che li ha commessi, il beneficio della condanna condizionale non può mai essere concesso.

Il reato può essere commesso anche da un ragazzo, ma contro di lui, nonostante tutte le altre diminuzioni di pena che la legge può consentire per la sua minore età, il magistrato deve essere inflessibile (come anche contro i vecchi, come anche contro le donne), deve negargli il beneficio della condanna condizionale, e mandarlo in galera!

Ora, tale concetto è assolutamente repugnante a tutta la dottrina moderna giuridica, ed è strano, ripeto, che esso venga portato alla luce della discussione in un momento in cui tutti cercano di ispirarsi a sensi di modernità.

Queste le ragioni giuridiche fondamentali che ci fanno essere contrari al progetto. Ma, come ha osservato il compagno ono-

revole Filippo Turati, vi sono anche delle ragioni di carattere politico che ci fanno negare il consenso a questa proposta. Noi dobbiamo rifiutare al Governo ogni maggiore strumento di repressione penale, perchè esso non sarebbe adoperato altro che nell'interesse della classe borghese, anche se apparentemente questo disegno di legge non sia diretto contro determinati gruppi politici.

Si è parlato, e si parlerà, delle necessità del disarmo generale; ma, appunto perchè noi sentiamo che questo disarmo, per aver valore, dovrebbe essere generale, dovrebbe essere compiuto con lealtà, mentre ciò non avverrà e non potrà avvenire, anche perchè fra l'altro lo Stato non rinuncerà mai ad avere forze armate per la imposizione dei suoi metodi di governo, dei suoi sistemi di direzione della cosa pubblica.: (*Rumori*), appunto per questo noi diciamo che non possiamo accedere al vostro disegno di legge, che non ci dà nessuna garanzia di egualitaria applicazione.

Qui rientriamo anche in un rapido esame dell'altro disegno di legge, il più modesto, il più semplice: quello sul porto d'armi. È nella realtà della nostra vita quotidiana che il porto d'armi sia un privilegio accordato unicamente ad alcune categorie sociali. È una realtà che il porto d'armi è sempre concesso a tutti i borghesi e a tutti i loro scherani, e rifiutato invece ai lavoratori, anche quando la loro richiesta è fatta per il più legittimo dei motivi. A Torino lo si è negato perfino ai cassieri delle cooperative proletarie, e proprio mentre più forte la delinquenza teppistica infieriva, e urgeva la necessità della tutela privata.

Lo si è loro rifiutato, mentre non è stato rifiutato mai a coloro che andavano a formare quelle bande armate patriottarde che tanto spesso fioriscono all'ombra delle Questure!

Quando da alcuno si protesta per gli assalti e per le aggressioni determinate da aspro spirito di parte, e si dice: « quelli sono armati e contro di loro non si procede », la risposta delle autorità è molto semplice: « i fascisti, gli arditi, le guardie bianche hanno il porto d'arme », e quindi possono impunemente scorazzare, mostrando queste armi a scopo di intimidazione.

Ero a Bologna, onorevole presidente del Consiglio, la scorsa settimana, quando fu compiuta l'aggressione a Castel San Pietro. I fascisti, che sono andati a Castel San

Pietro a invadere la cooperativa e il municipio, a compiere quegli atti, che qui furono biasimati, hanno scorazzato prima in automobile, in autocarro per le vie di Bologna ostentando armi, e contro di loro la polizia nulla ha potuto, perchè avevano concesso a quella gente il porto d'arme, e non poteva impedire che mostrassero quelle armi, che si era loro consentito di portare.

A Milano esistono delle organizzazioni di carattere politico, per esempio la cosiddetta organizzazione civile, che come prima cura chiedono permessi di porto d'arme, subito concessi, per tutti coloro che vi aderiscono. Nel giugno scorso, quando avvennero incidenti luttuosi per le strade di Milano, al Politecnico era affisso un avviso in cui si invitavano gli studenti a mettersi a disposizione per costituire pattuglie di guardie bianche e si avvertivano che, per mezzo della questura, sarebbero state date loro le armi, ed accordato il porto d'arme.

Ora pretendete che noi approviamo un progetto di legge il quale aggrava la pena per coloro che portano le armi senza permesso, quando sappiamo che questo progetto di legge, il giorno in cui sarà applicato, lo sarà o contro dei poveri ingenui o, soprattutto, contro i proletari; mentre coloro che predicano e fanno predicare a parole il disarmo, continueranno legalmente ad armarsi, pronti a servirsi delle armi per la difesa dei loro interessi di classe.

Signori del Governo, l'esperienza del prossimo e remoto ci insegna che queste leggi di repressione, anche quando sono presentate sotto un aspetto di uguaglianza, nel senso di non voler colpire determinati gruppi, in realtà si risolvono in strumenti di polizia a danno di particolari categorie di cittadini.

Noi ricordiamo tutti gli abusi che si sono commessi, ma ricordiamo soprattutto gli abusi che si commettono presentemente. L'arditismo, il fascismo, non ostante che vi fossero leggi per reprimerli, sono sempre stati tollerati finora dal Governo. Le nuove leggi lasceranno immuni come prima il fascismo e l'arditismo. A Milano si sono forse processati coloro che si sono valse delle bombe incendiarie contro l'*Avanti*? Si è processato quel gruppo di persone che ha glorificato il proprio atto, che lo ha esaltato, che lo ha pubblicamente denunciato? Eppure costoro avevano usato di bombe per commettere reati contro la proprietà e contro le persone, e apertamente

confessarono di detenere bombe ed esplosivi per farne questo uso.

Voi avete invece (ed ecco dove si vede che c'è la giustizia ugualitaria) subito proceduto contro i giovani anarchici, che sono stati trovati in possesso di esplosivi e di bombe; parecchi sono stati condannati, ed altri attendono di passare davanti ai vostri giudici.

Ora la legge del 1894 perchè deve essere applicata per lo stesso fatto criminoso, solamente contro gli anarchici, e non contro altri?

Intendiamoci bene. Noi non veniamo qui a chiedervi la persecuzione di alcuno. Noi non siamo contro l'attuale progetto di legge; vorremmo l'abrogazione della legge Crispi, ma vi diciamo che in omaggio a quei principi di uguaglianza democratica che sempre vantate, se applicate questa legge contro gli uni, avete il dovere di applicarla anche contro gli altri, e di essere uguali per tutti.

Ora, come questa uguaglianza di trattamento noi non la possiamo sperare da nessun Governo borghese, consideriamo anche questo progetto di legge come un progetto di repressione e di reazione di una classe contro l'altra.

Ma debbo citare alcuni altri fatti.

A Bologna il questore ha ordinato la perquisizione della Camera del lavoro perchè sospettava che vi fossero armi, ma non ha fatto nessuna perquisizione alle sedi dei Fasci di combattimento.

Voci. Sono state fatte perquisizioni anche alle sedi dei Fasci!

BUFFONI. A Bologna è ormai pacifico e stabilito che, prima che avvenissero nella sala del Consiglio comunale i dolorosi incidenti, dei quali molte volte abbiamo dovuto occuparci, e per i quali è stata iniziata un'inchiesta parlamentare, si è sparato dalla piazza contro l'aula del Consiglio comunale.

Ebbene, a Bologna, contro i supposti autori dei fatti avvenuti nell'aula consigliare, si procede, arrestando nostri compagni, che noi auguriamo possano affermare la loro piena innocenza, e non si procede contro coloro che hanno sparato dalla piazza contro la sala consigliare!

È il solito sistema dei due pesi e delle due misure; è la solita parzialità di Governo che non ci può dare nessun affidamento per l'avvenire.

Ma anche coloro che fidano nell'opera di un determinato Governo, non dimentici-

chino che i Ministeri passano, ma le leggi restano e gli ordini, le istruzioni e le interpretazioni mutano col mutare dei venti politici e sociali, di modo che, ferme le leggi restando, esse potrebbero divenire strumento di oppressione anche ai loro danni!

Rilevo infine al presidente del Consiglio la inanità di questi provvedimenti, se essi vogliono avere un effetto intimidatorio. Se il vostro progetto di legge, onorevole Giolitti, non è una forma demagogica a rovescio, un mezzo per dire: «io ho fatto qualche cosa: una legge per reprimere gli abusi e le violenze che da molte parti sono lamentati», non dovete, e non potete illudervi sulla sua efficacia.

L'inasprimento delle pene per il porto abusivo del coltello non ha diminuito il numero dei delitti contro le persone, nè il numero delle contravvenzioni. (*Commenti*). La nuova legge sul porto d'armi non diminuirà il porto abusivo delle armi lunghe e corte da fuoco.

Non è con dei provvedimenti di polizia che si può reprimere veramente la delinquenza antisociale.

I delinquenti non si preoccupano, e non possono preoccuparsi, del mese di prigione in più o in meno che può toccare loro se colti in fallo a portare un'arma senza il permesso della polizia.

Chi si arma per la rapina, o per l'omicidio, affronta ben altri rischi! Come volete che egli si preoccupi di una contravvenzioncella che gli può portare due o quattro mesi di carcere?

Sono impeti di passione che lo trascinano, e contro i quali le disposizioni penali formano una vana diga.

E se, onorevole presidente del Consiglio e voi signori della maggioranza, perseguite attraverso il vostro progetto il sogno di porre un argine ad un eventuale moto rivoluzionario che muti gli ordinamenti politici e sociali, anche su questo punto disilludetevi.

Il partito socialista è contro i fatti di violenza individuale perchè sono inutili; ma vi ammonisce, o signori, che quando l'ora storica sia venuta, non saranno certo i vostri provvedimenti di polizia che potranno impedire al proletariato di valersi di tutti i mezzi per la difesa del suo diritto, per la conquista del suo avvenire! (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori a destra e al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Come avevo osservato poco fa, si è finito con discutere contemporaneamente i due disegni di legge. Riconosco che si possa parlare di un concetto generale comune; ma devo limitarmi a discutere nei suoi particolari il solo disegno di legge che è ora in discussione.

Quanto al punto di vista della discussione generale, circa la necessità di provvedimenti per l'uso delle armi, alla obiezione mossa dall'onorevole Turati prima, dall'onorevole Buffoni poi, che vi sono già leggi, le quali prevedono questi casi, devo rispondere che, di fatto, la loro inefficacia evidente dimostra la necessità assoluta di altri provvedimenti.

Il difetto principale della legge esistente riguardo agli esplosivi, per citare un esempio, consiste nel dover dimostrare l'intenzione di delinquere in chi possedeva questi esplosivi.

Ora quando si trova un privato cittadino, che ha in casa un esplosivo che può distruggere una mezza città, e si deve provare che egli detiene quell'esplosivo con l'intenzione di commettere reato, si viene senz'altro ad escludere la possibilità che la legge sia applicata: e difatti quella legge è rimasta inefficace.

Siamo in un periodo, diciamo pure apertamente, di spirito di violenza, cagionato dalla guerra: la tendenza a portare armi è diventata di gran lunga maggiore di quello che non fosse prima; la potenza degli esplosivi, e il pericolo che essi rappresentano sono cresciuti enormemente, perchè gli esplosivi inventati a scopo militare hanno una potenza molto superiore a quella degli esplosivi che esistevano quando furono emanate quelle prime leggi.

Ma le leggi si devono adattare alle condizioni di fatto del paese. In questo momento il disarmo dei cittadini è necessità assoluta; non è questione di partiti; e tutti sono interessati a che non siano armati nè i fascisti nè i loro avversari.

Dico francamente che considero questo movimento del fascismo dannoso come quello del massimalismo: sono due violenze che producono lo stesso disordine nel paese; una violenza provoca l'eccesso dell'altra; ci incamminiamo piano piano verso la guerra civile, che non è nell'interesse nè di coloro, che mirano ad un altro ordina-

mento sociale, nè di coloro che desiderano continui l'ordinamento attuale.

Nessuno può considerare come utile ad un partito, che onestamente si proponga il benessere sociale, che i cittadini portino armi, e si moltiplichino il numero dei reati di violenza. Prima della guerra il caso dei cittadini, che portassero un'arma da fuoco, era rarissimo; oggi, ogni volta che accade un qualunque tafferuglio, si trova gente che ha un'arma senza alcuna ragione. È diventata un'abitudine, che poi produce conseguenze terribili; perchè nel momento dell'eccitazione, se non vi sono armi, la cosa finisce con qualche piccola lesione, senza gravi danni ma se vi è un'arma da fuoco, vi è pure l'omicidio.

E infatti vediamo continuamente, da qualche anno a questa parte, che le questioni, che una volta finivano con qualche parola forte, ora finiscono con lo spargimento del sangue. A tutto questo si deve portare rimedio.

Vengo alla legge speciale in discussione. Questa legge non fa che estendere al porto d'armi da fuoco le disposizioni della legge 1908, fatta in tempi in cui le agitazioni presenti non esistevano, e che si riferiva al porto del coltello.

L'onorevole Buffoni disse che non ebbe effetto. Mi permetta di osservargli che è vero precisamente il contrario. Nel 1908 ero al Governo, e ricordo che i reati di sangue col coltello erano di una frequenza enorme; tanto che ricordo che stranieri molto illustri venivano a dirmi: « Una cosa che disonora l'Italia è che ad ogni momento vi sia la rissa, e l'uso del coltello ». E gli italiani, che prendevano l'abitudine di portare il coltello in Italia, ricavavano poi questa pessima abitudine all'estero; cosicchè il nome degli italiani era diffamato come quello di gente che adoprava il coltello.

Posso assicurare l'onorevole Buffoni e la Camera, che il numero dei reati commessi con l'uso del coltello è ora diminuito in modo assolutamente eccezionale.

ROMITA. È dovuto alla nostra propaganda! (*Commenti — Rumori*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Se l'onorevole collega continuerà ancora in questa propaganda, non potrò che ringraziarlo. (*Si ride*). Ma ritenga che nel 1908 il partito socialista non aveva ancora una propaganda organizzata come l'ha ora; la propaganda fu fatta allora proprio dalla legge, che im-

pose delle gravi pene sul coltello. (*Ilarità — Approvazioni*).

ROMITA. Anch'io, modestamente, ho fatto per questo della propaganda.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Modestamente, sta bene! Ma in questo genere non mi basta la modestia, voglio l'efficacia. (*Si ride — Commenti*).

In questa legge, dunque, non è possibile ravvisare nessun concetto politico: è una legge destinata a diminuire il numero dei reati occasionali, ad impedire che la gente porti un'arma, perchè quando ha un'arma e viene eccitata da una qualunque causa, c'è pericolo che l'adoperi, e, come ho detto, vediamo oggi un gran numero di risse, che finiscono con l'uccisione, mentre senza l'arma sarebbero finite senza spargimento di sangue.

Questo è contrario alla pubblica sicurezza, all'incolumità dei cittadini ed al buon nome d'Italia. È una questione, in cui non vedo la possibilità di divisioni di partiti. Non vi può essere il partito che desidera che si uccida in rissa. È una divisione di partiti impossibile che nessuno certamente accetterebbe. (*Approvazioni*).

Ora parlo di questa legge sulle contravvenzioni al porto d'arma; dell'altra discuteremo dopo, e aggiungo fin d'ora che sono disposto, riguardo all'altra, a qualche concessione di attenuazione. Comprendo (lo dico fra parentesi perchè non ne discutiamo ora) che il nome di domicilio coatto sia antipatico: potrò anche rinunciare a questa disposizione; ma nel rimanente ritengo la legge assolutamente indispensabile.

Ma discutiamo della questione delle contravvenzioni per porto d'arma, per far sì che i cittadini perdano l'abitudine di andare per via armati, e per impedire che si verifichi una grande quantità di reati occasionali, che sono poi la rovina non solo di chi è stato colpito, ma anche di chi in un'eccitazione momentaneo, perdendo il lume della ragione, colpisce il suo simile. Questo si deve impedire, e questo non può essere occasione di divisione di partiti. (*Approvazioni*).

Credo sia questo uno di quei punti di moralità sociale sul quale tutti i partiti devono trovarsi d'accordo. (*Applausi — Approvazioni*).

SALVEMINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVEMINI. L'onorevole presidente del Consiglio ha trascurato di rispondere a quello che era uno degli argomenti fondamentali dell'onorevole Turati e dell'onorevole Buffoni: la preoccupazione, cioè, che quella legge abbia una applicazione iniqua ed unilaterale.

E poichè si tratta essenzialmente di estendere colle armi da fuoco la così detta legge del coltello, noi dobbiamo ricordare l'esperienza della legge sul coltello. Noi meridionali ne sappiamo qualcosa!

Nei nostri paesi, nei momenti climaterici, nei periodi elettorali, la legge sul coltello serve a giustificare tutte le peggiori sopraffazioni. Ogni galantuomo può essere perquisito, e basta che un povero diavolo abbia un piccolo coltellino in tasca perchè, se appartiene ad un partito non gradito al Governo, sia messo in carcere. Anzi i nostri elettori in certi periodi elettorali devono farsi cucire le tasche, perchè sanno che, se sono perquisiti, il delegato mette loro il coltello in tasca. (*Vivi rumori*).

Viceversa, agli agenti dei partiti ministeriali, anche se vengono dal domicilio coatto, anche se sono pregiudicati, è la pubblica sicurezza stessa che dà le armi. (*Rumori*).

Questa è l'applicazione, che si fa della legge sul coltello. Non si tratta, amico Turati, di una vergogna spuntata nel dopo guerra, in questo stato di sovraccitazione sanguinaria degli spiriti: l'applicazione unilaterale ed iniqua delle leggi sulle armi è una tradizione inveterata nella pubblica sicurezza: la sola differenza è che l'abitudine si è estesa ora dal Mezzogiorno a tutta l'Italia.

Ha perfettamente ragione l'onorevole presidente del Consiglio, quando dice che il problema deve essere esaminato senza preoccupazione di classi e di partiti: vittime della applicazione unilaterale sono stati spesso nel Mezzogiorno proprio partiti borghesi e conservatori, purchè non ministeriali.

L'applicazione partigiana di questa legge oggi potrà essere fatta a danno del partito socialista, ma domani servirà contro qualsiasi altro partito. Se vi sarà una concentrazione anticlericale, pagherete voi del partito popolare; se vi sarà una concentrazione clericomoderata, pagheranno i liberali-massoni, che oggi votano la legge. Perciò voto contro. Quello che occorre non è una legge nuova; occorre l'energia

e la lealtà del Governo nell'applicare le leggi antiche. (*Commenti*).

Voci. Chiusura! Chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la metto a partito. (*È approvata*).

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CIOCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, dopo la risposta esauriente dell'onorevole presidente del Consiglio, il mio compito è ancor più limitato di quello che era per riferire su questa legge per le contravvenzioni pel porto d'armi.

Debbo semplicemente fare osservare che questa legge non è un' toccasana, ma un primo passo verso il bene.

E, come l'onorevole presidente del Consiglio ha ricordata l'utilità della legge sul coltello, credo sia necessario fare questo primo passo anche per le armi da fuoco, perchè, se non altro, il coltello ferisce colui contro il quale è usato, ma abbiamo osservato in questi tempi che, in tutti i conflitti avvenuti, lo sparo d'arma da fuoco non ha solo ferito quelli che erano presenti al conflitto, ma liberi cittadini che erano lontani, e financo qualche giovinetta, che si era affacciata per curiosità alla finestra della sua abitazione.

Ma io non avrei incomodato la Camera, se non dovessi fare una raccomandazione per incarico della Commissione.

La Commissione osservò che, tanto la legge sul coltello, quanto questa che discutiamo oggi, mentre aggrava le pene per le contravvenzioni di porto d'arme e per le lesioni da esse dipendenti, indirettamente soltanto evita e previene il reato.

Si desidererebbe un provvedimento, che impedisse, per esempio, la fabbricazione e la vendita di quelle armi, per le quali non c'è in nessun caso la licenza di porto.

Vogliamo, cioè, riferirci a quelle armi, di cui discute l'articolo 470, mi pare, del Codice penale, cioè stili, stilette, e coltelli a serramanico. Queste armi sono in vendita esposte nelle vetrine. Ora il compratore di queste armi, indipendentemente da ogni legge, deve implicitamente contravvenire, se non fosse altro, per portarsele a casa.

Invochiamo quindi che un provvedimento possa venire subito.

Con queste osservazioni, e questa raccomandazione, prego la Camera di votare la legge. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Dichiaro all'onorevole relatore ed alla Commissione che riconosco l'importanza della questione, che essi hanno messa innanzi, cioè che si debba proibire addirittura la fabbricazione di certe specie di armi.

Esaminerò la questione. Se vi è possibilità di provvedere senza una legge, provvederò immediatamente; se invece occorrerà, presenterò un disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È esaurita così la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorità competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle.

« Se l'arma è insidiosa rimangono le maggiori pene previste dagli articoli 464 e 465 del codice penale ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« Le disposizioni della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza e quelle del codice penale contrarie alla presente legge sono abrogate ».

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti penali contro i detentori di bom-

be a mano e di altri ordigni e materie esplodenti.

Si dia lettura del disegno di legge.

CASCINO, *segretario, legge*: (V. Stampato, n. 1032-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

L'onorevole Lazzari ha facoltà di parlare.

LAZZARI. Mi sono soffermato, nell'esame di questo disegno di legge, sulle prime parole del primo articolo, le quali sono ribadite anche nella relazione della Commissione. Dice il primo articolo: « Chiunque, senza giustificato motivo... »; la Commissione nel redigere le sue modificazioni, ha adoperato gli stessi termini: « chiunque, senza giustificato motivo ». Dunque, vuol dire che, tanto il proponente Ministero, come la Commissione sono nello stesso ordine di idee.

Se vogliamo realmente colpire i danni e le conseguenze di questo uso iniquo e barbarico delle bombe, non possiamo trovare nessun giustificato motivo da menzionare nelle definizioni della legge. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Purtroppo la vecchia nostra esperienza ci dimostra come, attraverso a queste sapienti frasi, all'indomani, nella pratica, si verificherà quello che si è sempre verificato. Coloro che adoperano le bombe, e dicono di adoperarle in nome del loro patriottismo e del loro nazionalismo, troveranno nei magistrati quelli che riconoscono il giustificato motivo; coloro che adoperano gli stessi mezzi per difendere la loro esistenza o i loro diritti, per affermare il loro proposito di conquistare la propria emancipazione, avranno dei magistrati che non troveranno il giustificato motivo. Perchè di fronte a un regime di classe, di fronte all'ordine costituito per la proprietà e il capitale, è logico, è naturale, è fatale che tutti gli strumenti di repressione e di difesa debbano essere monopolio e privilegio di coloro che mantengono e difendono l'ordine costituito attuale.

Se noi realmente vogliamo spogliare la nostra civiltà italiana da queste forme barbariche, che sono un residuo della vostra guerra, e anche un residuo della vostra vittoria, dico che dobbiamo opporci a che questo progetto di legge debba portare questa frase insidiosa: « senza giustificato motivo ».

Signor presidente del Consiglio, ho considerato con molta attenzione le ragioni che

lei esponeva a proposito della polemica che si è fatta per questa legge. Lei ha perfettamente ragione di esprimere i suoi criteri per questa specie di fisiologia politica o sociale, per cui massimalismo e fascismo sono la stessa cosa; ma voi li trattate diversamente! (*Applausi all'estrema sinistra*). Per il fascismo ci sono tutte le immunità, per il massimalismo tutti i rigori.

Questo lo avevano affermato qui tutti i miei compagni socialisti che hanno parlato, anzi è la constatazione del ripetersi continuo di questi fatti, i quali, si capisce, attraverso il succedersi e l'accumularsi, finiscono per cambiare di colore, e noi altri che possiamo aver ragione, finiamo per avere torto.

Questo il fatto concreto, e se adesso siamo venuti a questa convinzione e a queste conclusioni, è perchè riconosciamo che voi personalmente, coi vostri meriti e con le vostre intenzioni (le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni) dite che fascismo e comunismo sono la stessa violenza, salvo a difendere l'ordine costituito, e spogliarvi di ogni responsabilità (*Interruzione dell'onorevole presidente del Consiglio*) risparmiando di adoperare le guardie regie per fare quei bassi servizi, che sono fatti da queste guardie bianche, che hanno la possibilità di continuare ad adoperare quegli strumenti di violenza e di morte, coi quali hanno fatto la loro carriera, e hanno ottenuto la vostra gratitudine, perchè hanno fatto la guerra! (*Interruzioni — Rumori — Scambio di vivaci apostrofi fra l'estrema sinistra e il centro*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio! Lascino parlare!

LAZZARI. Ho preso la parola non per fare discussioni teoriche, ma per richiamare la vostra attenzione sulla pratica, nella quale si tradurranno gli effetti di questa legge.

La mia proposta è questa: togliete dalla formula di questa legge nel primo articolo quella frase insidiosa e pericolosa del « giustificato motivo ».

Non vi può essere nè per voi, nè per noi, alcun motivo giustificato perchè i cittadini possano portare delle bombe e seminare la strage. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Come ho detto

incidentalmente parlando dell'altro disegno di legge, comprendo che il nome di domicilio coatto possa turbare alcune menti, per il ricordo di tempi in cui esso serviva a scopi politici; ma ora, però, esso non serve che per la delinquenza comune. Sono tuttavia disposto a rinunciare al capoverso dell'articolo 1.

Quanto alla obiezione fatta dall'onorevole Lazzari, osservo che la detenzione di esplosivi ha giustificati motivi per molte imprese di opere pubbliche, come escavazione di miniere, di tunnels e per tutte quelle altre opere che non possono farsi senza l'uso di esplosivi. (*Commenti*). In tutti questi casi il possesso degli esplosivi è giustificato.

Quanto alle bombe debbo rilevare che ce ne sono nei magazzini militari conservate a scopo di guerra. Ora non è forse giustificato il motivo per cui si custodiscono queste bombe? E d'altra parte è ammissibile che chi porta una bomba fuori di questi casi, possa sfuggire alla pena? Nè è possibile che egli riesca a provare che ha un giustificato motivo, tranne il caso in cui si tratti di un depositario di bombe. (*Interruzioni — Commenti*).

In questo disegno di legge do una grande importanza all'articolo 4, perchè non mi so spiegare come una grande quantità di bombe, quale è quella che è stata sequestrata dalla pubblica sicurezza, possa trovarsi presso dei privati.

TONELLO. Nei nostri paesi vi sono magazzini abbandonati, dove sono bombe che l'autorità militare non ha ancora raccolto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Precisamente di questo volevo parlare. Non mi so spiegare come sia stato possibile costruire clandestinamente una quantità di bombe quale è quella che già di fatto è stata sequestrata. È vero invece, come osservava l'onorevole Tonello, che queste bombe sono bombe militari; dunque vuol dire che dai magazzini militari ne escono. (*Interruzione al centro*).

Ora, quando si trova una bomba che è uscita da un dato magazzino, la legge non ci dà la facoltà di punire il custode se non si dimostra che egli l'abbia data volontariamente.

Invece, con questo articolo 4 si stabilisce la detenzione da uno a quattro anni contro chiunque per negligenza, per non avere fatto esattamente il suo dovere, per non aver vigilato, come era suo dovere, pro-

duce l'effetto che delle bombe, che erano in custodia, escano fuori.

C'è una presunzione di reato quando da un magazzino militare escono bombe ed esplosivi. Senza di questo vedremmo continuare questo scandalo che delle armi che appartengono allo Stato, sono portate fuori dai suoi magazzini e sono adoperate a scopo delittuoso.

È necessario in modo assoluto reprimere il reato colposo di colui che non ha usato la diligenza necessaria per impedire che si esportino armi da magazzini militari. Questo è nell'interesse di tutti, perchè non c'è partito che possa avere interesse che le armi custodite negli arsenali militari ne escano. Possono uscire per un partito o per l'altro, perciò è nell'interesse di tutti che ciò non avvenga.

Del resto, come dicevo poco fa, la vera prova della necessità di questo disegno di legge sta nel fatto che la legge in vigore si è dimostrata assolutamente insufficiente, perchè essa richiede la dimostrazione che la bomba sia portata con intenzione delittuosa.

Ora questa prova non si riesce a darla.

CICCOTTI-SCOZZESE. E quelle lanciate contro l'*Avanti*?...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Siamo d'accordo; anche quella è stata un'azione infame; quella come tutte le altre. (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ma vogliono far silenzio? Lascino parlare!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Comprendo le interruzioni di quelli che non vogliono la legge, ma non comprendo che si impedisca, di parlare, a me che la difendo.

L'osservazione fatta dall'onorevole Ciccotti, relativa a quel lancio di bombe all'*Avanti*, dimostra, proprio, efficacissimamente la necessità di questa legge.

Se non ci fossero stati dei detentori di quelle bombe, quel fatto, che tutti gli uomini civili hanno deplorato, non sarebbe avvenuto.

Questa legge non ha carattere di partito sotto nessun punto di vista. È legge di difesa sociale, di incolumità sociale.

Perchè non tutte le disgrazie avvenute per causa di bombe furono effetto di reato; vi sono state delle bombe custodite male, o date in mano a gente non pratica, non perita nel loro maneggio.

Vi sono state molte e molte persone che sono morte per disgrazie avvenute per effetto di questa abbondanza di bombe che sono in giro.

Ritengo che sia nell'interesse della civiltà reprimere questa forma odiosa, enorme, sanguinaria, di reato, e di impedire anche i reati colposi che avvengono perchè si trova in circolazione una tale massa di esplosivi e di bombe da costituire un vero pericolo per l'incolumità pubblica.

Ogni tanto la pubblica sicurezza sequestra delle masse di esplosivi che potrebbero far saltare una mezza città!

Ora non vi pare che sia dovere assoluto del Governo e del Parlamento di eliminare questo pericolo sociale che colpisce tanto la borghesia quanto il proletariato, che colpisce le persone oneste, perchè la legge non dà al Governo mezzi sufficienti ed efficaci per mantenere la tranquillità pubblica?

Questa che discutiamo è una legge necessaria per la sicurezza e la incolumità, e spero che la Camera vorrà approvarla, considerandola, come è, nell'interesse di tutte, indistintamente, le classi sociali. (*Approvazioni — Applausi*).

Voci. Chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la metto a partito, riservando naturalmente la facoltà di parlare al relatore.

(*È approvata*).

L'onorevole Buffoni ha presentato prima della chiusura il seguente ordine del giorno:

«La Camera non approva il disegno di legge portante provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplosivi».

L'onorevole Buffoni ha facoltà di svolgerlo.

BUFFONI. Non ho nulla da aggiungere a quello che ho detto sull'altro disegno di legge. Mantengo l'ordine del giorno.

CONGIU, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGIU, *relatore*. Anzitutto prego la Camera di darmi atto della correzione di un errore di stampa incorso nella relazione a pagina 2, colonna prima, riga 26; là dove sono le parole «contro le persone» si deve leggere invece «contro la proprietà».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del collega Buffoni, io mi permetto di fare

osservare che, se questo è coerente alle dichiarazioni che il collega ha fatto dinanzi alla Commissione, di essere contrario recisamente al progetto, esso non ha alcun fondamento. Il collega Buffoni, e sotto questo punto di vista anche l'onorevole Turati, non hanno ben guardato al progetto di legge.

Noi ci troviamo di fronte ad una legge che ha una fisionomia speciale, in quanto vuol colpire un determinato genere di reati che producono grave impressione e per i quali occorrono sanzioni severe. Nessuno può permettere che le folle inermi, che nulla hanno a che vedere con certe crisi che possono succedere, abbiano a soffrire dai reati che questo progetto prevede. Si tratta di una legge destinata a togliere molte preoccupazioni dagli animi.

Gli onorevoli Turati e Buffoni ed anche gli altri colleghi del partito socialista dovrebbero tener presente che tutti coloro i quali veramente vogliono non incorrere nelle sanzioni penali comminate, trovano una provvida disposizione che evita loro, appunto, qualunque azione penale. La legge fissa infatti un termine di venti giorni perchè tutti coloro che si trovano in possesso di bombe e di materie esplodenti ne facciano consegna all'autorità di pubblica sicurezza. Quindi, tutti i cittadini sono messi sull'avviso ed hanno la possibilità di liberarsi in tempo da ogni azione penale per la semplice attuale detenzione di materie esplodenti.

Confido perciò che la Camera vorrà respingere l'ordine del giorno del collega Buffoni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Avverto la Camera che sull'ordine del giorno del deputato Buffoni è stata chiesta la votazione nominale. (*Rumori*). Intanto l'onorevole Maffi, insieme con altri deputati, ha presentato una proposta di sospensiva, ed anche su questa è stata chiesta la votazione nominale. (*Rumori*).

L'onorevole Maffi ha facoltà di svolgere la sua proposta sospensiva.

MAFFI. Ho presentato la proposta di sospensiva, perchè mi pare che veramente, nel momento politico attuale, il Governo domandi troppo. Noi ci troviamo di fronte ad un Governo il quale domanda che si rinvi l'approvazione dei bilanci, perchè non possono essere approvati, mancandone il tempo; ci domanda un lungo esercizio provvisorio; lascia insolute le questioni più vitali. (*Rumori vivissimi*).

Permettete: sono disposto a parlare brevemente sulla sospensiva. Ma, se volete, posso anche parlare a lungo. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Non interrompano.

MAFFI. Dicevo che veramente attraversiamo uno dei periodi politici più turbati e nei quali, a sostegno della tesi stessa del Governo, è estremamente difficile stabilire da che punto parta la violenza, chi sia l'attore della violenza, quali siano le fonti in sostegno della violenza stessa.

La situazione parlamentare del Governo si appalesa a ognuno: poichè nessuno dei problemi essenziali è stato risolto, poichè è convinzione diffusa che i problemi fondamentali sono presso che insolubili, il Governo non se ne va sol perchè nessuno aspira qui dentro alla successione in questo momento. (*Rumori*).

Voci dal centro. Esagera!

MAFFI. Quando si dice che qualcuno esagera, si confessa che egli prospetta una verità riconosciuta e che il dissenso è soltanto sulla valutazione delle proporzioni del fenomeno. Ora, poichè vi ho accennato a un fenomeno qualitativo e non quantitativo, voi mi date ragione quando mi dite che esagero. E ripeto che in questo momento difficile, instabile, incerto, noi siamo di fronte a un Governo che permane, perchè il successore non si è ancora deciso. Orbene, deve proprio in questo momento esser lecito a un Governo domandarci, insieme con un lungo esercizio provvisorio, una legge di natura così grave, che per mezzo della medesima possono essere i cittadini esposti ai più gravi pericoli?

REALE. Vi è un rimedio infallibile: non portare le bombe.

MAFFI. Onorevole collega, quando si è al banco dei commissari si dovrebbe almeno sapere che ciò impone una condotta dignitosa e civile e non quella del sabotatore di chi parla. Il relatore ha diritti e doveri che si riassumono in una parola: dignità; la quale potrebbe anche tradursi in un'altra: educazione. (*Rumori — Interruzioni*). In questo mi trovo d'accordo col presidente del Consiglio!

La legge ci viene presentata come una legge preventiva. Orbene noi diciamo al Governo: vi mancano, in verità, i modi e i mezzi per poter esercitare quell'elementare vostro dovere di repressione che i fatti vi hanno così chiaramente indicati?

PRESIDENTE. Onorevole Maffi, la pregherei di attenersi alla sospensiva e di non entrare nel merito.

MAFFI. Non entro nel merito; dico le ragioni per cui non si deve dare in mano al Governo uno strumento di così grave portata, come quello che il Governo domanda: dimostro che il Governo non ha alcuna necessità di questo strumento.

Quando un Governo domanda uno strumento superfluo ed eccessivo, colui che può esserne lesa ha il diritto di porsi in grave sospetto, e chi può esserne lesa è veramente la vita civile, i rapporti fra i diversi partiti.

I decreti, che risalgono al Governo di Nitti, danno al Governo tutte le facoltà di perquisire per accertarsi se la denuncia delle armi e degli esplosivi sia stata fatta.

Ella, onorevole presidente del Consiglio, sa che quando i fascisti ritornano dalle loro imprese con le loro rivoltelle in tasca... (*Rumori — Vivaci interruzioni*).

Signor Presidente, finchè non sia stato fatto silenzio, ripeterò l'argomento fondamentale.

PRESIDENTE. Onorevole Maffi, ella ha diritto di parlare e prego gli onorevoli colleghi di non interrompere, perchè ciò significa prolungare la discussione.

MAFFI. ...quando i fascisti ritornano dalle loro imprese delittuose, portando la rivoltella in tasca e portando con sè le bombe, e ritornano sui *camions* della pubblica sicurezza, essi non vengono perquisiti nè arrestati. (*Movimenti dell'onorevole presidente del Consiglio*).

In una parola: il Governo è complice del fascismo. (*Rumori — Interruzioni vivaci*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. (*Con forza*). Ma non è vero! Ella sa che questo è falso! Ella sa di dire una cosa falsa! (*Vivissimi applausi*).

MAFFI. Io contesto al presidente del Consiglio il diritto di lanciarmi una frase così ingiuriosa. (*Rumori — Interruzioni vivacissime*).

Prego il Presidente della Camera di invitare il presidente del Consiglio a ritirare la frase ingiuriosa. (*Rumori prolungati*).

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Io sono solito ad adoperare parole convenienti. Se ella ritira l'asserzione che io sono complice del fascismo, io ritiro le mie parole di smentita.

MAFFI. (*Interrompendo*). Non equivochiamo. (*Rumori*). Ho detto che il Governo è complice del fascismo. (*Rumori prolungati — Commenti*). Ella invece ha parlato a me come individuo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Anch'io come individuo ho il diritto di essere rispettato.

MAFFI. L'onorevole Giolitti equivocando sulle due cose, uomo ed ente Governo, ha cercato un diversivo ad una frase infelice ed offensiva. (*Rumori — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Maffi, poichè ella si è rivolto a me come Presidente perchè io inviti il presidente del Consiglio a ritirare la frase che le ha rivolta, per dovere di lealtà e per assumere quella responsabilità che, a questo posto, ho il dovere di assumere, devo dichiarare che ella ha detto al Presidente del Consiglio che il Governo è complice del fascismo. Poichè il Governo è rappresentato dalla persona dell'onorevole Giolitti, come presidente del Consiglio, egli, udendo questa accusa, ha risposto che era falsa.

Credo però che la miglior cosa sia di ritenere l'incidente come non avvenuto, nel senso che ella, onorevole Maffi, non poteva avere nessuna ragione di dire cosa inesatta, e che, se involontariamente l'avesse detta, l'onorevole presidente del Consiglio aveva il diritto di richiamarla alla esattezza delle cose. (*Vivissime approvazioni — Vivi applausi*).

Continui, onorevole Maffi. Prego gli onorevoli deputati di far silenzio.

MAFFI. Torno all'argomento. Siamo a conoscenza di fatti che o sono incoraggiati o sono subiti dal Governo, complice attivo o passivo. (*Rumori*).

I fatti da me citati sono a notizia di tutti, perciò è stabilito che io non dico cose non vere.

Ripeto che quando nell'orbita dell'azione di un Governo si compiono fatti tanto gravi, un dilemma s'impone: o il Governo incoraggia questi fatti, o il Governo non ha la forza di opporsi a che questi fatti si compiano. La complicità è attiva o passiva. Lo riconfermo, ma non l'intendono così coloro che su questi fatti speculano con spirito di sciacalli (*Rumori*), invece di trarre dai fatti dolorosi un ammonimento per gli eventuali rimedi. Ebbene, io dico, signori del Governo, voi siete muniti di tutti i mezzi! Dateci prima la prova che voi compite tutto il vostro dovere: imparzialmente, logicamente, oggettivamente come vorreste farci credere; dateci questa prova,

ed allora sarete un Governo a cui si potranno, di fronte ad una necessità dimostrata sia dal persistere dei fatti, sia dalla vostra indiscutibile e provata buona volontà, dare i mezzi per situazioni estreme, che richiedano modi e forze estreme. Al momento in cui vi preparate a chiedere un esercizio provvisorio, che vale presso a poco i pieni poteri, è pericoloso e dedizionario per la Camera concedervi ancora questi poteri estremi. Voi volete avere in vostro pugno tutti i mezzi che rinnovino il periodo nefasto che mai dimenticheremo, in cui il domicilio coatto era diventato principale strumento.

Voi, signori delle altre parti della Camera, sostenendo un punto di vista contrario, chiarirete che nel vostro spirito di uomini fedeli al Governo a qualunque costo, la preoccupazione delle pubbliche libertà non dice una parola, non segna una virgola nel periodo della vostra coscienza. (*Commenti vivissimi*). Voi darete la prova che per poter avere il sopravvento nelle competizioni di partito, desiderate provvedere il cittadino normale ed onesto di qualsiasi mezzo di difesa ed avere nelle vostre mani, per mezzo del vostro strumento che è il Governo, gli esplosivi e le bombe per la guerra civile. (*Rumori*).

Insisto nella mia proposta di sospensiva, domandando la votazione nominale. (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione nominale. (*Rumori — Conversazioni animate all'estrema sinistra*).

Voci. Si verifichi se sono presenti i firmatari della domanda di votazione nominale.

PRESIDENTE. Leggo i nomi dei deputati che hanno sottoscritto la domanda di votazione nominale.

Onorevole Bellagarda?

(*Non è presente*).

Onorevole Tonello?

TONELLO. Ritiro la mia firma. (*Bravo! — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Buffoni?

BUFFONI. Mantengo la mia firma.

PRESIDENTE. Onorevole Maffi?

MAFFI. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi Giuseppe?

BIANCHI GIUSEPPE. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Agostini?

AGOSTINI. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Della Seta?

DELLA SETA. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Pagella?

PAGELLA. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Grandi Ferdinando?

GRANDI FERDINANDO. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Farini?

FARINI. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzari?

LAZZARI. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole De Giovanni?

(*Non è presente*).

Onorevole Barberis?

BARBERIS. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Mascagni?

(*Non è presente*).

Onorevole Paolino?

PAOLINO. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Panebianco?

PANEBIANCO. La ritiro. (*Bravo! — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Malatesta?

MALATESTA. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Gay?

GAY. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Ramella?

RAMELLA. Mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Marzi?

MARZI. Mantengo.

PRESIDENTE. Rimangono dunque le quindici firme regolamentari.

Perciò procediamo alla votazione nominale.

Coloro, i quali approvano la proposta sospensiva, risponderanno *Sì*; coloro, i quali non l'approvano, risponderanno *No*.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale dovrà cominciare la chiama.

(*Esegue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Siciliani.

Si faccia la chiama.

PAPARÒ, segretario, fa la chiama.

Rispondono Sì:

Agostini — Alessandri — Argentieri.
Bacci Giovanni — Barberis — Bellagarda — Beltrami — Bianchi dott. Giuseppe — Bianchi Giuseppe — Bosi — Brunelli — Buffoni.

Chiossi — Ciccotti-Scozzese.

De Giovanni Alessandro — Della Seta.
Farini Pietro — Ferraris Eusebio.

Garibotti — Gay — Grandi Ferdinando.
Lazzari — Lollini — Lombardo Paolo.
Maestri — Maffi — Majolo — Malatesta
— Marangoni — Marzi — Mascagni — Mo-
migliano Riccardo — Morini — Musatti.
Pagella — Panebianco — Paolino — Pic-
coli.
Radi — Ramella — Recalcati — Riboldi
— Romita — Rossi Francesco.
Salvèmini — Santini Antonio — Sca-
gliotti.
Tassinari — Todeschini — Tonello —
Trozzi.
Vigna.

Rispondono No:

Agnelli — Agnesi — Albanese — Alessio
Giulio — Alice — Amèndola — Amici —
Anile — Arnoni — Arrigoni.

Baglioni Silvestro — Balsano — Bande-
rali — Baracco — Baratta — Barrese —
Basile — Baviera — Bazoli — Benedetti —
Beneduce Giuseppe — Berenini — Bertini
Giovanni — Bertolino — Bertone — Be-
sana — Bevione — Bianchi Carlo — Bian-
chi Vincenzo — Bignami — Boccieri —
Boggiano-Pico — Bonardi — Bondi — Bo-
nomi Ivanoe — Bosco-Lucarelli — Brezzi
— Brusasca — Bubbio — Buonocore.

Calò — Càmera Giovanni — Camerini
— Caminiti — Cancellieri — Capasso — Capo-
rali — Cappa — Cappelleri — Cappellotto —
Carboni Vincenzo — Carnazza — Carusi —
Casaretto — Casertano — Caso — Càsoli
— Celesia — Chimienti — Ciappi — Cicco-
lungo — Cicogna — Cimorelli — Cingolani
— Ciocchi — Cirincione — Cocuzza — Coda
— Colonna di Cesarò — Colosimo — Congiu
— Conti — Corazzin — Corradini — Costa
— Crispolti — Cuomo — Cutrufelli.

D'Alessio Francesco — De Benedictis —
De Capitani — De Cristofaro — Degni —
Dello Sbarba — De Michele Giuseppe — De
Nava — De Ruggieri — De Vito Roberto
— Di Fausto — Di Giorgio — Di Giovanni
Edoardo — Di Marzo — Di Pietra — Di
Salvo — Donati Guido — Dore.

Facta — Falcioni — Fantoni — Faranda
— Federzoni — Fera — Filesi — Fino —
Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-
Aprile Emanuele — Fontana — Fronda —
Frova Ottavio — Fulci.

Gallenga — Gasparotto — Gentile — Ghi-
slandi — Giaracà — Giavazzi — Gioia —
Giolitti — Girardi — Girardini — Giuffrida
Vincenzo — Grandi Achille — Grassi —

Gronchi — Guàccero — Guarienti — Gu-
glielmi.

Improta.

Jacini.

Labriola — La Loggia — Lanza di Tra-
bia — Lanzara — La Pegna — — Lembo
— Lissia — Lombardi Nicola — Lo Monte
— Longinotti — Lo Piano — Lo Presti —
Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Ar-
turo.

Mancini — Marconcini — Marescalchi —
Marracino — Martini — Masciantonio —
Mattei-Gentili — Mauri Angelo — Mauro
Tommaso — Mazzearella — Mazzolani —
Mécheri — Merlin — Meschiari — Mezza-
notte — Micheli — Miliani G. Battista —
Montini — Murgia.

Nava — Negretti — Nunziante.

Orano.

Padulli — Pallastrelli — Pancamo —
Pàparo — Paratore — Pasqualino-Vassallo
— Peano — Pecoraro — Pellegrino — Pen-
nisi — Pestalozza — Pietriboni — Piva —
Poggi — Porzio — Preda.

Raineri — Reale — Riccio — Rindone
— Rosadi Giovanni — Rosati Mariano —
Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rossini —
Rubilli — Ruini — Russo.

Sacchi — Salvadori Guido — Sandroni
— Sanjust — Sanna — Sarrocchi — Satta-
Branca — Scevola — Schiavon — Scialabba
— Sgobbo — Siciliani — Sifola — Sighieri —
Signorini — Sipari — Sitta — Soleri — Spada
— Squitti — Stefini — Stucchi-Prinetti.

Tangorra — Tedesco Ettore — Tedesco
Francesco — Tescione — Tòfani — Torto-
rici — Tupini — Turano.

Vacca — Vecchio Verderame — Venditti.
Zaccone — Zegretti — Zileri Dal Vermè
— Zito — Zucchini.

Sono in congedo:

Abisso.

Bonomi Paolo.

Carboni-Boj — Cattini — Ciriani — Co-
dacci-Pisanelli.

Manes — Mastino — Materi.

Olivetti.

Renda.

Salandra.

Vallone.

Sono ammalati:

Benelli.

Celli — Ciuffelli — Coris.

De Viti de Marco — Di Francia.

Lombardi Giovanni.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - 1^a TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1920

Macaggi — Marcora — Mauro Clemente
— Merizzi.
Nasi.
Tamborino.

Assenti per ufficio pubblico:

Cavazzoni.
Galla.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione nominale sulla proposta di sospensiva del deputato Maffi:

Presenti e votanti	285
Maggioranza	143
Hanno risposto Sì	52
Hanno risposto No	233

La Camera non approva la proposta di sospensiva del deputato Maffi.

Veniamo all'ordine del giorno dell'onorevole Buffoni, che rileggo:

« La Camera non approva il disegno di legge portante provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplosivi ».

Onorevole Buffoni, vi insiste?

BUFFONI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Buffoni. Coloro, i quali l'approvano, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli.

BUFFONI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFFONI. Vi sono, a proposito di questo articolo, numerosi emendamenti, parecchi dei quali potrebbero essere accettati dalla Commissione degli interni. Poichè questa si riunisce oggi alle 16, chiederei che fosse sospesa la discussione affinché questi emendamenti potessero essere sottoposti alla Commissione degli interni, in modo che si potesse venire alla Camera con delle proposte eventualmente concordate tra i proponenti gli emendamenti e la Commissione. Non credo che ad una proposta di questo genere possa opporsi il Governo.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Quello, che chiede l'onorevole Buffoni e cioè che l'esame di questa legge sia ancora portato innanzi alla Commissione, non può essere consentito, perchè ormai il disegno di legge si trova dinanzi alla Camera. È la Camera che deve discutere di questi emendamenti. Quindi credo che si debba cominciare la discussione degli articoli, sui quali la Camera si pronunzierà.

Perchè altrimenti la Camera verrebbe a contraddire a quello che ha testè deliberato. *(Approvazioni).*

PRESIDENTE. Se l'onorevole Buffoni insiste nella sua proposta di rinvio, la metterò a partito.

BUFFONI. Non insisto; ma domanderemo su quegli emendamenti, che per noi sono sostanziali, la votazione nominale.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. L'invito a proseguire nella discussione non ha il presupposto della reiezione assoluta di tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Chiunque senza giustificato motivo, porta, detiene o conserva una o più bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari di qualsiasi specie o materie esplosivi, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.

« Se il condannato ha riportato altra condanna, per reato della stessa indole, secondo l'articolo 82 del Codice penale, può essere assegnato a domicilio coatto ».

L'onorevole Pietriboni ha presentato il seguente emendamento: *Sostituire alle parole: senza giustificato motivo, le parole: senza licenza dell'autorità competente.*

L'onorevole Pietriboni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PIETRIBONI. Non ho interesse di far perdere tempo alla Camera, nè voglio ripetere la discussione che si è fatta in sede di discussione generale della legge, discussione che ha informato le osservazioni che sono partite da questa parte della Camera a talune risposte del presidente del Consiglio intorno all'inciso: « senza giustificato motivo ».

Inciso nel quale alcuno ha voluto vedere un qualche pericolo, o di carattere politico, o di carattere giuridico.

Perchè si è rilevato che una politica parziale, o una interpretazione parziale della legge, potrebbero in taluni casi vedere il « giustificato motivo » anche quando il giustificato motivo non vi sia.

Ora ho ricordato che talune disposizioni del Codice penale, che sono appunto le disposizioni in materia di porto d'armi o della detenzione e dell'uso di materie esplodenti, sono tutte intonate a questo concetto che la detenzione o il porto non possono essere giustificati se non da una legittima detenzione, per ordine date dalla autorità, o per una concessione che derivi da una autorizzazione della autorità.

Quindi l'inciso: « senza licenza delle autorità competenti » a me sembra preciso, poichè, all'infuori di questa, non vi possono essere altre giustificazioni della detenzione di armi e di esplosivi.

E che questa formula sia risolutiva nel senso di togliere ogni dubbio che una politica parziale o una parziale interpretazione della legge possa arrecare dei gravi inconvenienti.

MESCHIARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESCHIARI. Sono convinto che l'obbedienza alla legge sia necessaria al Paese in quest'ora, non tanto per impedire che l'una o l'altra forza politica in conflitto prevalga, quanto e più perchè tutti debbono riconoscere la necessità che si proceda parallelamente al disarmo degli spiriti, tanto invocato dall'onorevole Turati, e al disarmo materiale.

Se qualcuno potrà o vorrà lagnarsi di una disparità di trattamento da parte delle autorità governative, avendo riconosciuto *a priori* la necessità del disarmo, avrà con ciò più forte ragione e miglior diritto per invocare che ai disobbedienti alla legge, la legge si applichi nel modo più energico.

Per quanto riguarda l'articolo, non consento con l'emendamento presentato dall'onorevole Pietriboni, perchè mi sembra che esso sia più illiberale della formula adottata dalla Commissione. (*Approvazioni*). Potrebbe infatti, per avventura, accadere che in momenti di passione elettorale, proprio quella autorità alla quale è demandato di rilasciare licenze, di questo potere si servisse a danno di questa o quella frazione politica. Ad ogni modo il « giustificato motivo » lascia un campo sufficiente alle ri-

cerche del giudice, sicchè il giudice non è costretto nei limiti tassativi e pericolosi di una formula restrittiva, come quella proposta dall'onorevole Pietriboni.

Credo piuttosto che si debba modificare l'articolo 1 in un senso più radicale, e dichiaro senz'altro che voterò a favore di quell'emendamento che riconosca essere necessario ridurre la penalità in termini molto più miti di quelli che sono stati adottati dalla Commissione; e che venga tolta la gravissima sanzione che riguarda la vigilanza speciale.

È ormai opinione corrente nella dottrina e nella giurisprudenza che la vigilanza speciale non risponde più ai fini per cui fu stabilita; non solo, ma che ottiene risultati diametralmente opposti a quelli che con essa si vorrebbero raggiungere, per una più tranquilla convivenza sociale.

SARROCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARROCCI. Non vorrei ripetere cose che fossero già state dette. Non ho bene inteso tutto quello, che ha detto ora l'onorevole Meschiari; e quindi non so se il suo concetto risponda a quello che sto per dire io.

Vorrei pregare l'onorevole Pietriboni, di non insistere nel suo emendamento. Faccio osservare che l'espressione « senza giustificato motivo » è molto più comprensiva di quella che egli propone e, per conseguenza, è anche più mite per i limiti che fissa all'applicazione di questa legge penale.

Essa inoltre si adatta a tutti i casi pratici che si possono verificare, mentre io non so se a tutte le fattispecie esemplificate nell'articolo si applicherebbe la formula proposta dall'onorevole Pietriboni, che richiede, senza che sia possibile averla in tutti i casi, la licenza della pubblica sicurezza. Per queste ragioni io prego la Camera di lasciare immutata la formula « senza giustificato motivo » che mi sembra migliore. (*Approvazioni*).

MAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Il nostro collega Lazzari ha spiegato perchè noi non accettiamo la formula proposta dal Governo. Il nostro gruppo combatte la formula « giustificati motivi » in quanto questi motivi sono sottoposti all'esame dell'autorità giudiziaria; e siccome noi socialisti riteniamo che la Magistratura sia un organo di classe, non possiamo aver fiducia, più che nella formula, nell'organo che dovrà poi applicarla. (*Rumori*).

Invece accettiamo la formula Pietriboni.

Il diritto di detenere armi, esplosivi, sarebbe di ogni cittadino; solo lo Stato pone per ragioni d'interesse pubblico un limite a questo diritto; siamo quindi nel campo delle cosiddette *autorizzazioni*, le quali devono risultare da una licenza dell'autorità, la quale assume, concedendola o negandola, una responsabilità politica. L'onorevole Lazzari proponeva che il solo fatto del possesso degli esplosivi fosse considerato reato; l'onorevole Giolitti ha risposto che vi sono industrie che devono detenere esplosivi; che questi possono essere detenuti per ragioni militari; ora, secondo la legislazione vigente e la nuova, questo possesso deve essere convalidato da una licenza.

Ecco perchè, onorevole Meschiari, la formula Pietriboni non solo è precisa; ma risponde a principi indiscussi di diritto sulle *autorizzazioni* e *concessioni*, che la dottrina ha completamente accettati.

Voteremo dunque l'emendamento dell'onorevole Pietriboni, che risponde, come ho detto, non solo alla logica, ma alle più pure teorie giuridiche, e dà qualche garanzia nell'applicazione della legge.

ROSSI FRANCESCO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI FRANCESCO. Onorevoli colleghi, dichiaro che non allo scopo di ritardare l'approvazione della legge, ma al solo fine di meglio armonizzarne le singole disposizioni, proporrei che si sospendesse la seduta, almeno per un'ora o due, perchè ogni gruppo possa proporre emendamenti elaborati. (*Rumori*). Se questo non è possibile, esprimo subito il mio pensiero sull'articolo primo, che proporrei fosse diviso in due capoversi. Il primo dovrebbe suonare così: chiunque a fine di danni contro le persone... (*Rumori*). Onorevoli colleghi, è la stessa formula della legge del 1894. Noi non vogliamo far qui una legge che sia strumento di possibili persecuzioni da parte del partito che è al Governo. Noi proponiamo di dar carattere delittuoso alla prima parte di questo articolo, col dire: « chiunque col fine di danni contro le persone o contro la proprietà detiene o conserva » e si arriverebbe così fino al primo comma del testo della Commissione.

Per il secondo comma non dovrebbero andare impuniti coloro che, per negligenza, consentono che nelle proprie case siano collocati ordigni esplodenti ed armi. Il secondo comma avrebbe così carattere di semplice colposità e sarebbe concepito così: « chiunque, in qualunque modo, tollera, consente o,

in ogni modo, non impedisce che nella propria casa o nelle adiacenze siano collocati ordigni, ecc. è punito con la pena, ecc. ».

Per poter presentare in modo preciso quest'emendamento, chiedo al Presidente cinque minuti soltanto.

MUSATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSATTI. Non mi accontento dei cinque minuti chiesti dal collega Rossi, ma desidero prospettare alla Camera in quali condizioni ci troviamo. Il disegno di legge, così come è stato proposto, non può essere approvato. (*Rumori — Interruzioni*). Noi abbiamo la necessità logica e politica di fare non una lunga discussione nel senso ostruzionistico; ma una necessaria doverosa discussione su vari punti.

Ci troviamo costretti di continuare la discussione, anche con una certa impreparazione della Camera. (*Rumori*). Questa è la verità. Perchè il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno quasi di sorpresa. Comprendo il nervosismo della Camera e comprendo il desiderio di tanti colleghi di essere liberati dai lavori parlamentari. Ma ci troviamo di fronte alla pratica impossibilità di prendere le vacanze. Questa sera nella discussione dell'esercizio provvisorio ci troveremo nella necessità di rinviare la discussione e la fine della discussione potrà aversi soltanto nella seduta di domani nelle ore pomeridiane.

Se tenete conto di questa necessità, non troverete per nulla strana la proposta formale, che io faccio che questa discussione sia rimessa alla seduta antimeridiana di domani.

È inutile che ci inganniamo a vicenda: presiede a questa nostra discussione la preoccupazione di finire presto. (*Rumori — Interruzioni*). Insisto quindi su questa proposta e confido che il Governo la troverà ragionevole e non si opporrà al rinvio della discussione alla seduta di domattina.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Mi proponevo di fare tutto quello che era possibile perchè i lavori della Camera finissero questa sera, e ciò esclusivamente per un pensiero gentile verso i colleghi, perchè io rimarrò a Roma ancora più di un giorno; ond'è che testè mi adoperai perchè il presidente del Consiglio fosse pregato di tornare immediatamente alla Camera. Ma, date le condizioni della discussione, debbo ora associarmi alla proposta dell'onorevole Musatti, che trovo la più ragione-

vole. Credo che noi dovremmo tutti impegnarci — per riguardo specialmente a quei colleghi che, dimorando nelle isole, temono di non potere arrivare alle loro case per il giorno di Natale o per la sera della vigilia — a rimanere ancora domattina, se fosse necessario, per terminare questa discussione, dato che in giornata non possa esaurirsi, di guisa che sia loro dato di prendere i treni del pomeriggio di domani. D'altra parte, il presidente del Consiglio si è assentato dall'Aula, e questa legge è una legge politica, che è interesse di tutti di almeno emendare, per eliminare da essa certi punti velenosi che le danno un carattere odioso, il quale non conviene a nessuno. È mia convinzione che il Governo, che ne ha già dato qualche segno, sia disposto ad accogliere gli emendamenti indispensabili; ma senza la presenza del presidente del Consiglio, per quanto egli possa essere ben rappresentato al suo banco, evidentemente non vi è la sicurezza di condurre in porto queste necessarie transazioni.

Per tutte queste ragioni prego i colleghi di voler accedere alla proposta dell'onorevole Musatti. Se non termineremo questa sera, domattina cominceremo la seduta alle ore 9 ed esauriremo la discussione di questa legge non oltre il mezzogiorno.

PRESIDENTE. Per opportuna norma ricordo alla Camera che l'articolo 90 del regolamento dispone: « La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani, quando il Governo o la Commissione, o dieci deputati, non fra i proponenti dell'emendamento, lo chiedano ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Congiu, relatore della Commissione. Ne ha facoltà.

CONGIU, *relatore*. Benchè personalmente io sia uno dei più colpiti da questo ritardo nella fine dei nostri lavori, ritengo che la domanda dell'onorevole Turati sia giusta e perciò a nome della Commissione accedo ad essa.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole relatore accede alla proposta di rinvio a domani.

A norma del regolamento il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Propongo che si discutano subito i quattro disegni di legge per

stanziamento di fondi per lavori pubblici inseriti nell'ordine del giorno di stamani, senza i quali fondi, con danno di tutti, i lavori dovrebbero essere sospesi. Siccome tutto si ridurrà alla pura formalità della lettura degli articoli relativi, propongo l'inversione dell'ordine del giorno.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Modigliani.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Alessio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Dal momento che domani mattina ci dovrà essere seduta, per proseguire la discussione sulla legge delle armi, propongo che questi disegni di legge siano discussi domani mattina.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Poichè non possiamo ora stabilire l'ordine del giorno, non possiamo assolutamente costringere domani la Camera a trattarsi più di quanto occorra per l'esame di disegni di legge molto più gravi. Faccio osservare che questi quattro disegni per stanziamento di fondi dovrebbero premere a tutti, perchè servono a fornire i mezzi per lavori, onde evitare la disoccupazione in tutta l'Italia. (*Commenti*).

Non voler oggi discutere, in un minuto, questi disegni di legge, quando già il Governo si è dichiarato d'accordo, significa fare l'ostruzionismo. (*Proteste*).

Faccio poi osservare che quando, a nome di un gruppo, un deputato, come l'onorevole Turati, ha fatto le dichiarazioni che ha fatto, se a qualcuno passasse per il capo che domani si facesse l'ostruzionismo, sarebbe supporre una cosa assurda. Insisto quindi nella mia domanda.

MERLIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN. In nome del gruppo popolare dichiaro di associarmi alla proposta dell'onorevole Modigliani. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Modigliani ha proposto la inversione dell'ordine del giorno per procedere subito alla discussione dei quattro disegni di legge inseriti nell'ordine del giorno di stamani, riguardanti maggiori assegnazioni e autorizzazioni di spese per lavori pubblici urgenti.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha dichiarato che non si oppone.

Metto a partito la proposta dell'onorevole Modigliani. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21.

Se ne dia lettura.

PAPARO, segretario, legge: (V. Stampato n. 1023-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21, gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli sono aumentati della somma per ciascuno indicata:

Cap. n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*) L. 1,300

Cap. n. 30. Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza e di malaria (*Spese fisse*) » 1,250,000

Cap. n. 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (*Spese fisse*) » 14,350

Cap. n. 71. Fitto di locali (*Spese fisse*) » 2,300

Cap. n. 72. Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali » 5,700

Cap. n. 73. Spese casuali per il Magistrato alle Acque » 7,000

Cap. n. 74. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe nelle provincie Venete

e di Mantova ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili. L. 1,500,000

Cap. n. 75. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova » 500,000

Cap. n. 80. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova » 16,000

Cap. n. 82. Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete » 2,000,000

Cap. n. 83. Escavazione dei porti nelle provincie Venete » 2,000,000

Totale delle maggiori assegnazioni L. 7,296,650

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21.

Se ne dia lettura.

PAPARO, segretario, legge: (V. Stampato n. 1076-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 56,541,150 in conto competenza e le variazioni compensative di lire 3,260,000 in conto residui, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

LEGISLATURA XXV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1920

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

PAPARO, segretario, legge:

Tabella di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI
IN CONTO COMPETENZA.

Capitolo 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e indennità (<i>Spese fisse</i>).	L.	1,000,000
Capitolo 3. Amministrazione centrale - Spese d'ufficio »		200,000
Capitolo 4. Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (<i>Spese fisse</i>) »		20,000
Capitolo 5. Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali. »		22,000
Capitolo 6. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti »		50,000
Capitolo 7. Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »		500,000
Capitolo 12. Genio civile - Spese d'ufficio (<i>Spese fisse</i>). . »		120,000
Capitolo 14. Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (<i>Spese fisse</i>) »		10,000
Capitolo 16. Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile »		100,000
Capitolo 17. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile . . »		15,000
Capitolo 18. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie »		20,000
Capitolo 19. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici. »		300,000
Capitolo 21. Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero »		77,600

Capitolo 24. Spese casuali . L.		10,000
Capitolo 28. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette - Indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse in base all'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2249, allegato F »		7,000,000
Capitolo 33. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade »		15,000
Capitolo 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili. »		1,000,000
Capitolo 38. Assegni e indennità di residenza in Roma al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (<i>Spese fisse</i>). »		150,000
Capitolo 39. Competenze al personale idraulico subalterno, pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria »		170,000
Capitolo 40. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili. »		15,000
Capitolo 41. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria »		70,000
Capitolo 43. Indennità da corrisponderci ai membri effettivi od aggregati del Consiglio superiore delle acque e del Comitato permanente, ai sensi dell'articolo 44 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e articolo 60 del regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85, sulle concessioni di acque pubbliche. . . »		20,000

Capitolo 44. Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre ategorie per la parte a quelle attinente. L.	400,000	servizio generale - Stipendi e indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>). L.	500,000
Capitolo 48. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Stipendi e indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>). »	15,000	Capitolo 93. Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta e competenze. »	600,000
Capitolo 57. Pigioni pel servizio dei porti (<i>Spese fisse</i>). . »	1,000	Capitolo 94. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari. »	600,000
Capitolo 68. Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (<i>Spese fisse</i>). »	2,400	Capitolo 102-bis (di nuova istituzione). Spese e compensi per gli studi della Commissione istituita con decreto ministeriale 27 gennaio 1920 per la revisione della rete stradale nazionale e per la riforma delle norme vigenti in materia stradale »	10,000
Capitolo 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (<i>Spese fisse</i>). »	850	Capitolo 104. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni delle provincie meridionali continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e l'isola di Sardegna (Articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dal decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464) (<i>Spesa ripartita</i>). »	2,000,000
Capitolo 77. Competenze al personale idraulico subalterno nelle provincie venete e di Mantova per i servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria. »	170,000	Capitolo 109 (denominazione variata). Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nel-	
Capitolo 78. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle provincie venete e di Mantova »	20,000		
Capitolo 79. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza e di riparazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova. . »	45,000		
Capitolo 86. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi e indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>). »	1,500,000		
Capitolo 88. Amministrazione centrale - Personale del ruolo di vigilanza - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze per la sorveglianza-sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie »	25,000		
Capitolo 91. Genio civile - Personale aggiunto addetto al			

le varie provincie del Regno, comprese quelle meridionali, e nelle isole (art. 6, comma a, e art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e lettera a, n. 2, della tabella C, annessa alla legge medesima, e decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato con decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e con decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464). (<i>Spesa ripartita</i>). . . L.	2,000,000
Capitolo 118. Sovvenzioni governative per agevolare la costruzione di impianti idroelettrici (decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995). »	1,000,000
Capitolo 119 (denominazione variata). Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (art. 50 e seguenti del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161). »	400,000
Capitolo 121-ter (di nuova istituzione). Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica od idroelettrica (decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, e Regio decreto 2 maggio 1920, n. 597). »	1,000,000
Capitolo 122. Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera c); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. f); 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella A, lett. a, n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1); 20 giugno 1912, n. 712 (art. 1, lett. a); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. d); 8 aprile 1915, n. 477, e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (<i>Spesa ripartita</i>). »	4,000,000
Capitolo 124. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'articolo 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quella 5 aprile 1908, numero 126, e 30 giugno 1909, n. 407, art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1313 (<i>Spesa ripartita</i>). . . L.	20,000,000
Capitolo 131. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 »	3,000,000
Capitolo 171. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. f); e 8 aprile 1915, n. 477 (<i>Spesa ripartita</i>). »	7,267,000
Capitolo 179. Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. d); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. g); Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. a): leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. s) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. e) e Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. i) e decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081, 4 ottobre 1917, n. 1679, e 7 febbraio 1919, n. 150 (<i>Spesa ripartita</i>). »	1,000,000

Capitolo 225 (aggiunto). Spese di manutenzione e generali relative al palazzo degli uffici governativi in Potenza (decreto-legge luogotenenziale 13 gennaio 1918, n. 76) L.	100,000
Capitolo 253 (aggiunto). Spese per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909, nelle provincie di Siena e di Grosseto (art. 8 della legge 13 luglio 1910, numero 467) »	300
Totale maggiori assegnazioni L.	<u>56,541,150</u>

VARIAZIONI IN CONTO RESIDUI.

In diminuzione:

Capitolo 195. Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, numeri 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297; dalla legge 26 giugno 1913, n. 764, art. 6, dai Regi decreti 1º novembre 1914, n. 1244 e 1º aprile 1915, n. 426, dal decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503, e dal decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (<i>Spesa ripartita</i>) L.	<u>3,260,000</u>
---	------------------

In aumento:

Capitolo 196. Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie L.	200,000
Capitolo 197. Sussidi al personale governativo delle costruzioni ferroviarie licenziato »	60,000
Capitolo 198. Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie »	3,000,000
L.	<u>3,260,000</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge, di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la prosecuzione di opere edilizie nella Capitale e altre opere varie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la prosecuzione di opere edilizie nella Capitale e altre opere varie.

Se ne dia lettura.

PAPARO, segretario, legge: (V. *Stampato*, n. 1080-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa di lire 35,000,000 da inserirsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle seguenti opere:

a) lavori di costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici, lire 10,000,000;

b) lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio, lire 7,000,000;

c) prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, lire 3,000,000;

d) lavori dipendenti dai terremoti 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918 in comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì e nel comune di Giano dell'Umbria, e del 29 giugno 1919, lire 7,500,000;

e) sistemazione idraulico-forestale nelle provincie calabresi, lire 2,500,000;

f) opere marittime nelle provincie calabresi, lire 3,500,000;

g) consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria, lire 1,500,000.

« Le somme di cui alle lettere a), b) e c) saranno stanziare ripartitamente, secondo il bisogno, ed in ogni modo in non meno di tre esercizi finanziari a decorrere dal 1921-1922.

« Quelle di cui alle successive lettere d), e), f), g) saranno stanziare nell'esercizio 1920-1921.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - 1^a TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1920 .

« Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge, di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAPARO, segretario, legge: (V. Stampato n. 1081-A)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« Sono autorizzate le seguenti spese da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per gli esercizi 1920-21 e 1921-22 :

a) lire 6,500,000 pel completamento delle opere nuove di navigazione interna autorizzate con la legge 8 aprile 1915, n. 508 ;

b) lire 6,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, delle quali lire 3,000,000 per le varie provincie del Regno (escluso il compartimento del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova) e lire 3,000,000 per la sistemazione dell'Arno nelle provincie di Pisa e Firenze ;

c) lire 4,000,000 per opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria nelle varie provincie del Regno (eccettuato il compartimento del Magistrato alle acque), concorsi e sussidi in base alle leggi 25 luglio 1904, n. 523, e 13 luglio 1911, n. 774 ; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (alleg. F) ;

d) lire 4,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria nelle provincie venete e di Mantova ;

e) lire 1,000,000 per opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria, ecc. nelle provincie venete e di Mantova ;

f) lire 1,000,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di

acqua nella Basilicata (legge 31 marzo 1904⁷ n. 140, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) ;

g) lire 2,500,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255).

(È approvato).

Art. 2.

« Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-21 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate :

Cap. n. 108. Opere nuove nelle vie navigabili di 1^a e 2^a classe L. 3,000,000

Cap. n. 113-bis. Opere indilazionabili di sistemazione idraulica dell'Arno nelle provincie di Firenze e Pisa » 2,000,000

Cap. n. 114. Lavori di riparazione e sistemazione idraulica di 1^a e 2^a categoria dipendenti, ecc. » 2,000,000

Cap. n. 117. Opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria » 2,000,000

Cap. n. 141. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata . . . » 500,000

Cap. n. 161. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi . . » 1,000,000

Cap. n. 168. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria nelle provincie venete e di Mantova . . » 2,000,000

Cap. n. 169. Opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria nelle provincie venete e di Mantova » 500,000

Totale L. 13,000,000

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

La seduta termina alle 13.20.

PROF. T. TRINCHERI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

